1865

N° 291

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.
Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.
Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

| | | Anno | Semestre | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Per Firenze | Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento | L. 42 | 22 | 12 |
| Per le Provincie del Regno | | » 46 | 24 | 13 |
| Svizzera | | » 58 | 31 | 17 |
| Roma (franco ai confini) | | » 52 | 27 | 15 |

FIRENZE, Lunedì 13 Novembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

| | | Anno | Semestre | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Inghilterra e Belgio | Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento | L. 122 | 71 | 37 |
| Francia, Austria e Germania | | » 82 | 48 | 27 |
| Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento | | » 60 | 31 | 16 |


## PARTE UFFICIALE

*Relazione a S. M. del Ministro dell'istruzione pubblica in udienza del 23 ottobre 1865 per un nuovo regolamento per la Facoltà medico-chirurgica.*

SIRE!

La storia degli ordinamenti scolastici nei paesi ove gli studi non cessarono mai di fiorire, è quella d'istituzioni che fondate su buone basi perfezionaronsi mano mano al lume dell'esperienza.

In Italia, dove quegli ordinamenti erano poc'anzi molto incompiuti e sopra tutto svariati quanti erano gli Stati in cui era divisa, dovea più che mai riuscire laboriosa la ricostruzione uniforme di un sistema di studi universitari.

E questi ostacoli doveansi particolarmente sentire negli studi medici vuoi per ragioni intrinseche, vuoi per l'esistenza d'antichi istituti che mal si piegavano a cambiamenti e a regole uniformi per quanto riconosciute necessarie.

L'onorevole ministro, nostro predecessore, nel comporre il regolamento generale universitario e i regolamenti delle Facoltà approvati col reale decreto 14 settembre 1862, ebbe quindi cura di dichiarare costantemente nelle relazioni premessevi, che fra tanta varietà e sotto l'influsso delle passioni municipali non era possibile di salire d'un tratto ad un ordinamento stabile, e che conveniva correggere via via l'opera iniziata, assistiti dalla pratica e dai risultamenti che sarebbersi ottenuti.

Il regolamento degli studi medici più degli altri incontrò opposizione, sicchè fu sospeso in alcune parti appunto per aspettare che l'esperienza consigliasse i modi migliori di attuarlo, e le modificazioni necessarie a togliere ogni eccezione e a stabilire anche qui principii uniformi.

Questa esperienza omai è fatta, ed è manifesto il danno recato dallo stato attuale delle cose ad alcuni dei nostri istituti, che invece meriterebbero d'essere i più fiorenti e popolati.

Era quindi dovere del sottoscritto di cercare un riparo a questi mali; ed egli si lusinga di averlo possibilmente trovato nel decreto e regolamento che sottopone oggi alla sovrana sanzione, e che è il frutto di nuovi e lunghi studi di Commissioni apposite, del voto del Consiglio superiore, della dottrina d'uomini eminenti in siffatte materie.

I punti precipui ov'è corretto il regolamento degli studi medico-chirurgici, sono i seguenti:

Fu nostra cura, dice la relazione premessa al regolamento del 1862, di dare una solida base agli studi di questa Facoltà colle scienze fisiche e naturali; imperocchè, oltre il lume vivissimo che tali scienze di necessità spandono sulla fisiologia e la patologia, duo fonti della scienza medica, l'educazione nel metodo sperimentale e di osservazione che da quelle scienze soltanto si può acquistare, basterebbe di per se stessa a recare un grandissimo perfezionamento negli studi medici.

Questa verità che tutti i giorni è vieppiù dimostrata dalle conquiste della medicina moderna, divenuta ormai una vera scienza sperimentale, pei validi soccorsi che le prestano le scienze fisiche e naturali nello studio e nell'interpretazione de' fenomeni morbosi, vuolsi certo applicare nello ordinamento degli studi medici. Ma d'altronde, forzati come siamo da ragioni troppo note, per non doversi qui ripetere, a mantenere fermo a sei anni il periodo dell'intero corso di quegli studi, nè dovendosi eccessivamente crescer le materie d'alcuni anni del corso, fu mestieri introdurre nelle materie degli anni primi del corso alcune lievi modificazioni nell'intento di sgravare alquanto gli anni successivi, e di distribuire con maggior ampiezza gli studi di cert'altre materie importantissime.

Un altro cambiamento introdotto nel regolamento del 1862, riguarda la composizione delle Giunte esaminatrici. Con questo rimane saldo il principio degli esami speciali introdotto dal regolamento generale e universalmente riconosciuto come un vero progresso nel nostro sistema degli esami: ma nello stesso tempo la composizione delle Commissioni esaminatrici che è proposta, offre sicuri vantaggi d'economia per le finanze e di garanzia pel buon esito degli esami, sicchè havvi speranza che la prova fatta di tale sistema nella Facoltà medica, possa utilmente estendersi alle altre Facoltà.

Conveniva infine togliere la disposizione transitoria dell'art. 17 del regolamento del 1862 e mettere così, senza verun'offesa delle leggi e degli ordini esistenti, tutte le scuole mediche italiane in condizioni pari quanto alle regole di studi e di esami, sicchè non restassero fra dette scuole che le inevitabili differenze nel volere degli insegnanti, nella bontà delle tradizioni, nella ricchezza dei mezzi di studio, che debbonvi essere per stimolo e ad eccitarvi nobili gare.

Quindi il nuovo regolamento stabilisce che il grado di dottore in medicina e in chirurgia, col diritto di esercitare ambe le professioni, sia conferito a colui che compiuto il sessennio, e vinti tutti gli esami speciali, darà con buon successo due altri esami, di cui uno, che potrebbe chiamarsi teorico e consiste in una dissertazione, ha luogo dopo il quarto anno, mentre l'altro, che essenzialmente si aggira sugli studi clinici e pratici, viene al fine del corso.

Il candidato che otterrà i certificati d'aver vinto questi due esami, sarà munito del diploma di dottore in medicina e chirurgia, colla facoltà del libero esercizio.

Un tale sistema che potrà nelle identiche condizioni tutte le scuole mediche italiane, è seguito nelle scuole mediche di tutta Europa, e risponde allo stato presente di siffatti studi, perocchè stabilisce che a formare un buon medico vuolsi da una parte un saldo fondamento di studi teorici, che hanno le loro radici principali nella fisiologia e nella patologia, e dall'altra un'educazione pratica, formata al letto dell'infermo, e colla quale quegli studi sieno, con buoni metodi di sperimentare e d'osservare, rigorosamente applicati alla diagnosi e alla cura delle malattie.

Ove la Maestà Vostra approvi tale disegno, voglia degnarsi di firmare il qui unito decreto.

*Il numero 2584 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento della facoltà medico-chirurgica approvato col reale regolamento del 14 settembre 1862;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'interno incaricato interinalmente del portafoglio della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* È approvato il regolamento per la Facoltà medico-chirurgica delle università del regno, che è annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal predetto ministro dell'interno incaricato interinalmente del portafoglio della pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 23 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

NATOLI.

REGOLAMENTO DELLA FACOLTA' MEDICO-CHIRURGICA.

Art. 1. L'intiero corso degli studi medico-chirurgici si compie in sei anni.

Art. 2. La distribuzione degli studi e degli esercizi nei sei anni del detto corso è la seguente:

Anno 1°

Botanica.
Fisica.
Chimica inorganica.
Zoologia ed anatomia comparata.
Anatomia umana.
Esercizi di dissezioni anatomiche e d'istologia normale.
Esercizi di botanica, e massime sulle piante medicinali.

Anno 2°

Fisica.
Fisiologia.
Chimica organica e fisiologica.
Anatomia umana.
Esercizi di chimica, e specialmente di chimica fisiologica e di dissezioni anatomiche.

Anno 3°

Fisiologia.
Patologia generale.
Istituzioni di anatomia patologica.
Chimica farmaceutica.
Esercizi di fisiologia e d'istologia patologica.

Anno 4°

Patologia speciale medica.
Patologia speciale chirurgica.
Materia medica e terapeutica sperimentale.
Igiene.
Anatomia topografica.
Esercizi d'anatomia patologica e d'anatomia topografica, di clinica medica, e specialmente di semiottica e di clinica chirurgica.

Anno 5°

Clinica medica e illustrazioni cliniche dalla cattedra.
Clinica chirurgica e illustrazioni come sopra e trattati di medicina operatoria.
Ostetricia e dottrina delle malattie delle donne e dei bambini. Clinica ostetrica.
Oftalmoiatria e clinica oculistica.
Anatomia patologica.
Esercizi nell'anatomia patologica e topografica, ed operazioni chirurgiche sul cadavere.

Anno 6°

Clinica medica e illustrazioni, come al 5° anno.
Clinica chirurgica e trattati di medicina operatoria e illustrazioni cliniche, come al 5° anno.
Clinica delle malattie della pelle per 4 mesi; delle malattie sifilitiche per quattro mesi, e delle malattie mentali per 4 mesi.
Medicina legale e tossicologia.
Esercizi di anatomia patologica, di medicina legale e tossicologia.

Art. 3. I corsi di anatomia umana e di fisiologia si devono compiere in un anno; dovrà però il professore svolgere più particolarmente alcune parti di quelle scienze in un anno, e fare lo stesso nell'anno successivo per le parti trattate antecedentemente con minore ampiezza.

Nei corsi di anatomia umana, di patologia speciale medica, e di patologia speciale chirurgica si daranno 5 lezioni per settimana, e questi due ultimi insegnamenti potranno essere, secondo le occorrenze, affidati ai clinici; le istituzioni di anatomia patologica potranno essere affidate, dove manchino gli insegnamenti del 5° e 6° anno ad un incaricato.

Art. 4. Le materie sulle quali debbono cadere gli esami d'obbligo sono le seguenti:

Fisica.
Chimica inorganica.
Chimica organica.
Anatomia umana.
Anatomia comparata e zoologia.
Botanica.
Fisiologia.
Patologia generale.
Anatomia patologica.
Patologia speciale medica.
Patologia speciale chirurgica.
Materia medica e terapeutica.
Ostetricia e clinica ostetrica.
Oftalmoiatria e clinica oculistica.
Medicina operatoria.
Anatomia topografica.
Clinica medica.
Clinica chirurgica.
Igiene.
Medicina legale.
Clinica delle malattie mentali, sifilitiche, e della pelle.
Anatomia patologica sul cadavere.

Art. 5. L'ammissione ai corsi della Facoltà medico-chirurgica, gli esami speciali e quelli di clinica medica e clinica chirurgica e delle altre cliniche, come nell'articolo precedente, si faranno secondo le norme stabilite nel Regolamento generale della Università, e dagli articoli 8, 10 e 11 e seguenti del Regolamento della Facoltà medico-chirurgica, approvati con R. decreto del 14 settembre 1862 salvo le modificazioni seguenti introdotte dal presente regolamento.

Art. 6. Gli esami speciali saranno dati da sei Commissioni composte come seguono, sulle materie e nei tempi seguenti:

Alla fine del 1° anno, nella zoologia e anatomia comparata, sulla botanica e sulla chimica inorganica da una Commissione composta dei tre professori rispettivi.

Alla fine del 2° anno, in chimica organica, anatomia umana e fisica, da una Commissione composta di tre professori rispettivi.

Alla fine del 3° anno, in fisiologia, patologia generale, istituzioni d'anatomia patologica, e chimica farmaceutica da una Commissione composta dei quattro professori rispettivi.

Alla fine del 4° anno, in patologia speciale medica, patologia speciale chirurgica, materia medica e terapeutica, igiene e anatomia topografica da una commissione composta dei cinque professori rispettivi.

Art. 7. Superati questi esami, vi sarà alla fine del 4° anno un esame in iscritto consistente in una dissertazione scritta sopra un tema estratto a sorte ed in un esame orale successivo a norma dell'art. 60 e seguenti del regolamento generale delle Università.

Art. 8. Ogni esame speciale dato dai membri delle suddette Commissioni sarà soggetto di una votazione parziale, e terminato l'esame la Commissione passerà a votare distintamente per ognuna delle materie su cui l'esame si è aggirato. Quello o quelli degli esami speciali in cui il candidato non fu approvato dovrà essere ripetuto nella successiva sessione degli esami.

Art. 9. L'alunno non potrà essere ammesso agli esami del 5.° e 6.° anno del corso senza aver prima superati tutti gli esami speciali dei quattro primi anni del corso e lo esame in iscritto di cui si parla all'articolo 7.

Art. 10. Alla fine del 5.° e 6.° anno del corso gli esami si aggireranno specialmente sugli studi clinici a norma degli articoli 11, 12 e seguenti del regolamento della Facoltà medico-chirurgica approvato col R. decreto delli 14 settem. 1862.

Il candidato nell'esame di clinica generale, e medica, dopo avere esaminato minutamente il malato scelto dal clinico esaminatore, dovrà scrivere tutti i giudizii che egli ha formato intorno al malato esaminato, e le ragioni sopra le quali li ha fondati, precisamente come se egli avesse da scrivere un consulto. Questo scritto sarà letto dinanzi alla Commissione esaminatrice, la quale ne formerà soggetto di un nuovo esame orale.

Nell'esame di clinica-chirurgica il candidato deve eseguire un'operazione clinico-chirurgica sul cadavere, o l'applicazione di un apparecchio per frattura, secondo un tema tirato a sorte, dichiarandone innanzi il metodo e processo operatorio e le ragioni per le quali lo prescelga. Fatta poi l'operazione, dovrà farne la medicatura come precisamente la dovesse eseguire sul vivente.

I temi riguarderanno tutte le operazioni di alta chirurgia.

Nell'esame di anatomia patologica il candidato deve aprire una delle cavità di un cadavere che gli verrà presentato, e quindi dichiarare ad una ad una tutte le alterazioni morbose o cadaveriche che vi troverà.

Per le cliniche speciali l'esame si terrà pure al letto del malato nei modi precedentemente indicati.

Un regolamento speciale approvato con decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione, determinerà le norme precise degli studi e degli esami del 5.° e 6.° anno del corso medico-chirurgico;

Art. 11. Gli esami del 5.° e 6.° anno del corso medico chirurgico verseranno sulle materie seguenti, cioè:

Alla fine del 5.° anno: in
Clinica medica;
Medicina operatoria;
Anatomia patologica e topografica;
Ostetricia;
Oftalmoiatria,
e saranno dati da una commissione composta dei cinque professori rispettivi.

Alla fine del 6.° anno gli esami verseranno sulla
Clinica medica;
Clinica chirurgica;
Clinica delle malattie cutanee, sifilitiche e mentali;
Medicina legale e tossicologia,
e la commissione esaminatrice sarà composta dai professori rispettivi.

Art. 12. I rettori delle università, sentiti i Consigli accademici, potranno aggiungere alle commissioni esaminatrici sopraddette uno, o al più, due membri scelti fra i professori ordinari, fra gli straordinari, gli assistenti, e fra i privati insegnanti.

Art. 13. Gli studi compiuti e tutti gli esami superati nei sei anni, del corso medico-chirurgico, danno diritto ad ottenere la laurea in medicina e chirurgia, colla facoltà del libero esercizio in medicina e chirurgia nel Regno.

Alla fine del 4° anno superati gli esami speciali e quello in iscritto, stabiliti dall'articolo 6 e 7 l'alunno otterrà dall'autorità universitaria un certificato per dichiarare che esso è ammesso agli studi clinici del 5° e 6° anno, ed ha dimostrato la sua idoneità nella parte teorica degli studi richiesti per ottenere la laurea e l'esercizio in medicina e chirurgia.

Alla fine del 5° e 6° anno, superati gli esami rispettivi, l'alunno otterrà un certificato comprovante il buon esito degli esami sostenuti.

Art. 14. Il diploma di dottore in medicina e in chirurgia, colla facoltà di esercitare la medicina e la chirurgia nel Regno sarà rilasciato solamente a chi sarà munito dei sopraddetti due certificati.

Art. 15. Un decreto Ministeriale, sul parere del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, determinerà quelle università governative e libere, e quelle scuole cliniche, in cui, in forza degli insegnamenti che oggi vi esistono, e dei decreti e leggi secondo cui sono istituiti, e nel-

## APPENDICE

### IL CONTE SALVI

SCENE DELLA VITA REALE.

(*Continuazione* — *Vedi numeri* 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 252, 253, 254, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 272, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290)

XXX.

*Il gran giorno* (segue).

Albina non si riebbe che qualche minuto dopo. La contessa cercò invano di condurla fuori: invano la supplicò di non assistere maggiormente a quel funesto dramma nel quale era in giuoco la vita del conte Salvi; essa rispose colla più calda preghiera di lasciarla al suo posto, di lasciarle udire, vedere tutto quanto stava per venire; la zia finì con accondiscendere, un poco per curiosità e un poco pel timore che contrariandola apertamente la spingesse a qualche estremo troppo doloroso. Gli occhi degli spettatori si alzarono bene di tanto in tanto verso la tribuna, ma la cortina inesorabilmente chiusa nascondeva oramai le due donne, e la fanciulla, benchè soffocata dall'angoscia, promise alla sua compagna d'imporsi un gran ritegno.

Rammentando la terribile deposizione d'Eugenia, un folle pensiero aveva traversato per un istante il suo cervello. Non poteva ella mostrarsi a sua volta, chiedere di essere udita anch'essa come testimonio, e deporre con tale energia in favore del conte da far scomparire l'impressione prodotta dalle parole dell'implacabile cugina? Ma questo stolto desiderio non fu che un lampo. Oltrechè ella presentiva che un testimonio non s'improvvisa così all'ultimo momento, ella provò una sensazione indicibile di debolezza alla vista di tutti quegli occhi già rivolti verso di lei al grido imprudente che le era sfuggito; ella non dubitò che avrebbe finito per ismarrirsi, non sapere esprimere forse nemmanco nettamente le sue idee, e nuocere più che favorire la causa del conte.

Fra i testimoni a favore che furono uditi dappoi, primeggiò il duca. Quello che Albina avrebbe voluto dire ella stessa sul carattere del suo fidanzato, venne colla massima precisione narrato dal bravo Aniello convinto della verità di quanto asseriva. Altri gli succedettero; e se parlarono un linguaggio meno fiorito, affermarono tutti la stessa cosa; la trista impressione prodotta dalle parole d'Eugenia andava dileguandosi; nelle stesse interrogazioni del presidente, che imparzialmente doveva dirigere la lotta, trapelava una lontana propensione verso il nobile accusato, il quale stava sempre impassibile sulla sua sedia contentandosi di pronunziare un sì od un no quando veniva direttamente interrogato.

Il processo pareva intanto più intricato che mai; se il Ferrari erasi da se stesso accusato della morte del cav. Ubaldino, ei doveva pur non mentire sopra un punto di tale importanza; per altra parte, i cattivi antecedenti di quell'uomo, la sua qualità di ladro riconosciuta, la recente aggressione contro il conte Salvi, per cui era già stato condannato, le pesanti testimonianze ottenute a suo carico, tutto indicava che egli poteva benissimo essere l'uccisore dell'antico proprietario del Bresciello invece dello sventurato Timoteo Majeroni, già condannato per lo stesso delitto. Ora la questione più grave pendeva tra l'avere il Ferrari ucciso il cavaliere Ubaldino per conto proprio, onde derubarlo di una miserabile somma, oppure l'avere commesso l'omicidio ad istigazione o per mandato espresso del conte Salvi. Le prove di quest'orrenda delegazione non esistevano che nelle accuse di un ladro e in quelle di una donna che la pubblica opinione dipingeva come nemica implacabile del conte a cagione di una perduta eredità; questa donna d'altronde era stata in altri tempi accusata di avere avuto parte all'atroce misfatto. E, circostanza questa più attenuante ancora pel nobile accusato, ella non sapeva addurre altra prova delle sue triste convinzioni, che una certezza morale dettata da un'antipatia non giustificata da motivo alcuno nei suoi primordi.

Tutte queste circostanze riunite rendevano l'ufficio del pubblico accusatore assai delicato. Egli toccò opportunamente di questa perplessità del suo animo, divisa al certo dalla maggior parte degli astanti. Disse della colpabilità del conte, ma in modo blando e tale da far comprendere che ne parlava per compiere, in tutti i sensi, il proprio dovere. Dove si estese invece, si fu sulla condotta equivoca, sui deplorabili antecedenti, sulle restrizioni evidenti di Giacomo Ferrari. Il Pubblico Ministero si scaldò all'eccesso nel fulminare quell'uomo la cui trista fama lo designava già come assassino. Lasciò sfuggire dal labbro che, considerandolo quale si presentava, poteva quasi essere permesso il dubitare di tutto quanto egli diceva. Lo sventurato Giacomo trasaliva sul suo seggio, e pareva quasi convulso all'udire siffatte parole che sembravano produrre grave effetto sull'animo dei giurati.

Peggio si fu poi quando il difensore del conte Salvi prese la parola: al primo accento del valente oratore, un gran silenzio si fece: ognuno rivolse lo sguardo a lui, e Albina sospese quasi il respiro per ascoltarlo. Il celebre avvocato pronunziò in quell'occasione la più brillante difesa che si fosse mai udita in Corte d'assisie: parlò con tale energia e tale convinzione da infondere una quasi certezza nell'animo tentennante dei giurati. Nulla fu risparmiato in favore del suo nobile cliente; ne tesse tale apologia citando alcuni fatti isolati della sua vita, scelti con abilità, da farlo comparire l'uomo più intemerato dei due mondi. Per dare risalto ai delicati colori coi quali dipinse il conte Salvi, trasse anch'egli in scena lo sciagurato propalatore di un delitto pel quale un altro era già stato condannato; e la cupa figura del Ferrari fu così maltrattata, così avvilita, che lo stesso difensore di quell'infelice ne rimase tutto sbigottito.

L'avvocato cominciò quindi con animo placato e termini calorosi a parlare del suo rispetto per la contessa Eugenia; ma finì per provare in un modo assai singolare il suo rispetto per un infelice e interessante vedovella, come l'aveva qualificata. La di lei testimonianza, essendo la sola, si poteva dire, veramente a carico di Leopoldo, l'oratore provò nel modo più vittorioso che non v'era una sola parola in quella deposizione alla quale fosse possibile prestar fede. Come prestar fede infatti agli accenti dettati da sentimenti d'odio inesplicabili, sorti non si sapeva come nell'animo troppo appassionato di una donna posta in condizioni eccezionali? Come poter dar retta un solo istante a chi diceva — io non ho alcuna prova di quanto affermo, ma perchè odio mortalmente quell'uomo, egli deve essere colpevole? — Come credere alla schietta veracità di una donna ambiziosa, giovane, bella, orgogliosa e irritata dalla perdita di quelle dovizie per le quali forse aveva solo accettato la mano dell'ottimo e sventurato cav. Ubaldino? No! no! il conte Salvi era innocente: lo diceva il suo contegno rassegnato, dignitoso durante quella terribile battaglia in cui la sua vita era in giuoco, e colla vita l'onore di una delle più illustri famiglie del vecchio Piemonte.

E qui l'oratore si estese sulle gesta degli avi del conte: le loro ossa fremerebbero nei secolari sepolcri alla condanna dell'innocente ed ultimo loro discendente. Quegli indomati guerrieri che avevano pugnato in Palestina, dai quali erano venuti illustri diplomatici e grandi uomini di Stato, non potevano contare fra i loro discendenti un reprobo: l'altiera tempra di quella gente inappuntabile doveva ritrovarsi nell'animo dell'ultimo dei conti Salvi, da cui, foss'anche

l'interesse degli studi medico-chirurgici, non si potranno fare che i soli quattro primi anni del corso medico-chirurgico, e le università nelle quali si compiranno gli interi sei anni del corso stesso.

Art. 16. Fino a che una legge organica non venga a riordinare gli studi universitari, il diploma di dottore in medicina e chirurgia sarà rilasciato dalle cancellerie delle università presso cui furono compiuti i primi quattro anni del corso medico-chirurgico sulla presentazione dei due certificati di cui è parola nell'articolo 13.

Art. 17. Rimangono in vigore tutte quelle disposizioni del regolamento medico-chirurgico approvato col decreto 14 settembre 1862 che non sono abrogate dalle disposizioni dell'attuale regolamento.

Art. 18. Il presente regolamento andrà in esecuzione nell'anno scolastico prossimo 1865-66.

*Disposizioni transitorie.*

Gli alunni che entrano nell'imminente novembre nel 2° anno del corso, dovranno, oltre alle materie indicate pel suddetto anno all'articolo 2. studiare ed esporre nell'esame l'anatomia comparata e la zoologia.

Quelli che entrano nel 4° anno la patologia generale e la chimica farmaceutica.

Finalmente gli alunni che entrano nel 6° anno sono dispensati dal ripetere lo studio dell'igiene e della medicina legale.

Dato a Firenze, addì 23 ottobre 1865.

Visto d'ordine di S. M.
*Il Ministro dell'Interno incaricato interinalmente del Portafoglio della Pubblica Istruzione*
NATOLI.

*Il numero MDCLXXIX (Parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo la compagnia l'*Avvenire*;

Veduto il libro 1°, titolo III del Codice di commercio;

Veduti i nostri decreti del 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, ni MLXII e 2157, sulle società autorizzate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La società anonima per le assicurazioni marittime col titolo di compagnia l'*Avvenire* costituitasi in Genova per atto pubblico dell'8 agosto 1865, rogato G. Eurile, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti annessi al citato atto, sotto l'osservanza di questo decreto.

Art. 2. Gli statuti sociali anzidetti saranno modificati come in appresso:

*A.* Il 2° paragrafo dell'art. 15 comincierà così:
« Nel caso poi che le perdite, o che le azioni « trapassate nella compagnia ascendessero » ecc.

*B.* Nell'art. 16 dopo le parole « concorren« dovi la metà » si dirà: « più uno degli interessati » ecc.

Allo stesso articolo si aggiungerà questo paragrafo:

« L'Assemblea generale degli Azionisti dovrà « essere convocata ogni qual volta ne venga « fatta ai direttori domanda scritta e motivata « da un terzo degli azionisti. »

Art. 3. Le cariche sociali sono revocabili ai termini del Codice di commercio.

Art. 4. Nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di questo decreto, la Società dovrà far constare presso il tribunale di commercio di Genova del seguito pagamento di un decimo del valore delle azioni sottoscritte.

Art. 5. Essa è sottoposta alla vigilanza governativa e contribuirà nelle analoghe spese per annue lire centocinquanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 1° ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

TORELLI.
QUINTINO SELLA.

# PARTE NON UFFICIALE

## NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Morning Post* dell'8:

« L'indecisione di lord Russell si fa rimarcare pel ritardo frapposto a tutti i cambiamenti che egli si propone d'introdurre nella composizione del ministero. Il problema di riorganizzazione, a quanto pare, non è ancor sciolto.

« Il primo ministro, ed è cosa naturalissima, non era così disposto come lo era il pubblico a veder la profondità del vuoto cagionato dalla morte del suo illustre predecessore.

« Ora il paese intero comincia a commuoversi per l'indigenza del Banco del tesoro alla Camera dei Comuni.

« Da tutto questo si vede chiaramente che se le cose continuano a rimanere nello stato in cui si trovano, ne verrà che il cancelliere dello Scacchiere avrà alla Camera dei Comuni una parte immensa d'influenza e di responsabilità.

« Noi abbiamo fatta menzione dei signori Horsman e Lowe siccome dei due membri più capaci nel partito liberale.

« Se il governo deve comporsi di riformisti parlamentari e di riformisti non parlamentari, questo non può farsi che a condizione di lasciar insoluta la questione della riforma parlamentare.

« Ma se la deve essere così, cosa ne avverrà nel campo radicale, dove, a quanto si dice, non vi ha più tempo da perdere?

« Pare che il signor Bright ed i suoi amici si metteranno alla disposizione del primo che li chiamerà.

« Se lord Russell ed il signor Gladstone rifiutano o dilazionano di prendere in considerazione questa questione, i *tory* vorranno la riforma? Se il signor Bright ed i suoi amici aderiscono, per quanto possano esser malcontenti di quella porzione di riforma che possano ottenere dall'opposizione, giudicheranno essi che val meglio ottenere la metà di un pane, che non averne affatto?

« Forse essi vogliono accettare meno adesso nella speranza di ottenere di più in avvenire.

« Se lord Russell rifiuta il concorso del signor Horsman e del signor Lowe, cosa ne sarà dell'appoggio che egli troverà, e come potrà egli ovviare ad un riavvicinamento che pare in allora inevitabile fra il signor Bright ed i *tory*?

« Se d'altro lato accetta la riforma, egli vedrà, senza alcun concorso nel gabinetto di talento oratorio od amministrativo, gli amici del signor Horsman far lega col signor Disraeli per mandar a vuoto i suoi progetti.

« Questo è l'imbroglio nel quale si trova il signor Russell. »

— Si legge nel *Times*:

L'apparizione del *Shenandoah* nelle acque inglesi è un avvenimento disgustoso.

L'ultima volta che abbiamo sentito parlare di questo incrociatore, era occupato a saccheggiare senza misericordia le navi americane nel Pacifico. Molti bastimenti da guerra degli Stati Uniti mossero ad inseguirlo, e si vociferava, in modo vago, che un bastimento da guerra inglese gli dava la caccia.

Ora veniamo a sapere che questo bastimento sta ancorato nella Mersey, vicino al *Donnegal*, e che il suo capitano Waddel ha scritto una lettera a lord Russell.

Quest'atto equivale ad una arresa del bastimento fatta al governo della Gran Brettagna allo stesso modo come il *Stonewall* venne dato nelle mani delle autorità dell'Avana.

Ma da quell'epoca sono accaduti molti fatti; la condotta del capitano Waddel merita di essere esaminata in modo speciale.

Se il *Shenandoah* fosse entrato nel porto di Liverpool sul principiar dell'anno, egli avrebbe potuto invocare il beneficio dei regolamenti applicabili ai bastimenti belligeranti. Avrebbe dovuto metter alle vele entro le ventiquattr'ore, a meno che non glielo avessero permesso il tempo o il manco di provvigioni, ma nissun bastimento da guerra federale avrebbe potuto inseguirlo prima delle ventiquattro ore.

È evidente che le circostanze ora sono cambiate. Caduto il potere che lo aveva armato, questo bastimento non solo non è più un incrociatore da guerra, ma egli ha pure perduti i privilegi passeggeri conceduti da lord Russell in data 2 giugno agli antichi bastimenti confederati.

In un mese il capitano Waddel avrebbe potuto entrare nelle acque inglesi e disarmare il suo bastimento, salvo ad esser esposto ad una lite per rivendicazione da parte degli Stati Uniti, ma questo mese di grazia è spirato.

Quale è la conseguenza della risoluzione presa dal capitano Waddel di continuare la guerra dopo la caduta dei confederati? È ben dispiacevole che questa questione insorga in Inghilterra anzichè in America, e che il *Shenandoah* non sia stato preso da un bastimento da guerra americano.

Ma dacchè è posta la questione, bisogna esaminarla con onestà e con giustizia.

Quanto al bastimento, non vi ha dubbio alcuno che egli appartenga al governo che succedette *di fatto* al governo confederato. È questo il principio posto dal vice cancelliere Page-Wood.

Ma cosa farne del capitano e dell'equipaggio?

Essi pretendono di aver saputo che la guerra era terminata soltanto il giorno 30 agosto, giorno in cui incontrarono il *Barraconta*, ed aver allora immediatamente disarmato ed essersi diretto verso Liverpool. Si dice che il capitano Waddel era stato avvertito, ma che non vi volle credere.

Eppure il capitano da chi poteva venir avvertito se non lo era da genti del Nord? Rifiutandosi ad agire giusta il loro avviso egli si è reso responsabile delle sue azioni.

Perchè non è egli entrato nel primo porto neutro per prendere più esatte informazioni?

Può darsi che il capitano Waddel abbia pronta una buona risposta a tutte queste dimande; ma ad ogni modo gli incombe il carico delle prove.

Vi è un proverbio il quale dice che il peggior cieco è quegli che non vuole vederci, ed il fatto che quando il pilota di Liverpool venne a bordo del *Shenandoah* il capitano Waddel gli dimandò con aria innocente se era terminata la guerra, non scema i nostri sospetti.

Sarebbe stato meglio che si fosse proibita l'entrata della *Mersey* all'incrociatore confederato obbligandolo a correre i mari sintanto che fosse caduto nelle mani dell'inimico. Ma dappoichè gli si lasciarono aperti i porti non resta più che una cosa sola a farsi: il capitano Waddel coi suoi 130 uomini non possono esser consegnati come prigionieri da guerra dal momento che la guerra è finita e non si può consegnarli al governo degli Stati Uniti. Può darsi che essi potrebbero venir processati a termini del *Foreing Enlistement Act*, ma l'esperienza ha dimostrato quanto sia difficile il provare atti di tal natura.

Il solo delitto che realmente può venir loro imputato, supponendo che abbiano volontariamente ignorata la cessazione delle ostilità, è quello di pirateria, e potrebbe darsi che sotto una tale imputazione li vedessimo tradotti innanzi alla Corte di giustizia inglese. »

— Si legge nel *Globe*:

Per quanto riguarda il *Shenandoah* questo bastimento appartiene agli Stati Uniti quanto loro appartiene il forte Sumter: in quanto all'equipaggio noi non dubitiamo punto che il nostro governo non faccia tutto quanto è ragionevole, e conforme alla legge per soddisfare il desiderio degli Stati Uniti.

Il capitano Waddel sarà posto sotto processo in forza del *Merchant-shipping Act* per mancanza di carte, oppure come pirata? Vi ha senza dubbio una differenza fra un pirata preso sul fatto ed il capitano Waddel il quale sostiene di ignorare che la guerra è terminata.

Il fatto sarà posto in chiaro davanti alle autorità locali.

Ma ad ogni modo il *Shenandoah* non ha le nostre simpatie. Egli ha corsi i mari con un atto fraudolento; non è mai entrato in nessun porto confederato: ha spogliato dei bastimenti mercantili e distrutti quaranta balenieri; non ha voluto fermarsi malgrado che la guerra fosse finita; non ha dato ascolto a chi l'avvertiva; non ha fatto nulla per avere informazioni esatte. Ora egli viene da noi dicendosi nostro prigioniero di guerra.

Ecco la sua storia: essa è dalla prima all'ultima linea vergognosa, e bisogna che giustizia sia fatta.

AUSTRIA. — Si legge nel *Neue Fremdenblatt*:

Per quanto noi conosciamo il modo di pensare del partito moderato ungherese, le difficoltà di un accomodamento non sono insormontabili, almeno per un governo che abbia la seria volontà di stabilire l'impero su di una base costituzionale.

Il partito moderato dimanda una vera rappresentanza dell'impero; solo egli vorrebbe assicurare per ogni eventualità i diritti costituzionali del paese.

Tutta la difficoltà sta nella diffidenza; che si tolga questa, e l'unità costituzionale dell'Austria si sbarazzerà compiutamente di tutti quegli imbarazzi che si comincia fin d'ora ad opporle.

Si dice che la Dieta ungherese non potrà in questa sessione occuparsi di questioni di diritto pubblico, causa una qualità di questioni preliminari speciali per l'Ungheria, come sarebbe la questione della reintegrazione dei comitati, che sarà messa all'ordine del giorno prima delle altre.

Questo è un grande errore.

È bensì stabilito che la reintegrazione dei comitati sarà trattata per la prima; ma allo scopo principalmente di dare una base legale alle funzioni dei comitati. Ma si trovò un modo per combattere l'opposizione dei comitati per quanto riguarda la percezione delle imposte, e la leva militare; a tale effetto basterà che la Dieta dichiari che le prestazioni militari, il pagamento delle imposte dovranno continuare sino ad una ulteriore sua determinazione. Giusta le leggi ungheresi, la decisione della Dieta è obbligatoria in tali materie, ed i comitati non avranno per questo altro a fare che di richiamare in vigore la legge della Dieta.

Quanto alle leggi del 1848 molti Ungheresi desiderano che sieno preventivamente riconosciute valide in principio.

Ben si comprende che il governo non può arrendersi a questo desiderio, visto che dopo di averle riconosciute, non sarebbe più sicuro della loro riunione in questo senso.

Si dimanda anche che riguardo a queste leggi il governo presenti una legge completa sulla quale la Dieta dovrebbe deliberare; ma pare che il governo tema di incontrare sin dal principio una opposizione troppo violenta quando egli facesse conoscere così subito tutte le sue viste.

La Dieta discuterà probabilmente articolo per articolo tutte le leggi del 1848, ed il governo incaricherebbe uno dei suoi commissari di far conoscere mano mano le sue viste durante il corso dei dibattimenti.

Si arriverà senza dubbio facilmente ad ottenere una maggioranza nel senso del governo per quanto si riferisce alla guardia nazionale ed alla instituzione del giurì; la guardia nazionale sopratutto non essendo popolare in Ungheria, causa gli aggravi che impone alla popolazione.

Si dice che il governo sia pronto ad accordare un ministero ungherese; solo egli desidera che questo ministero risieda tutto od almeno in parte a Vienna, al che non vuole acconsentire l'Ungheria.

Quanto agli affari d'ordine comune i politici prudenti sono d'avviso di limitarsi per ora a determinare quali sieno.

Dopo di che si esaminerà se questi affari dovranno venir trattati per decisione autocratica, oppure dalla rappresentanza dell'impero. Limitata la questione a questo dilemma, la rappresentanza dell'impero trionferà, perchè non vi sarà in Ungheria chi osi preferire la forma dell'assolutismo.

Da tutto questo risulta che le difficoltà di un accomodamento coll'Ungheria non sono tanto gravi. Basta che i partiti al di qua del Leitha non tengano dal canto loro ad una centralizzazione troppo assoluta.

La centralizzazione conviene meglio d'ogni altra cosa all'idea dello Stato; ma pure si deve comprendere che è impossibile di realizzarla senza il libero consenso dell'Ungheria. Si ha di già potuto convincersi che non esistono mezzi per costringere l'Ungheria, neppure quando non si temesse di ricorrere a quelli.

Quelli adunque fra i liberali che affettano sentimenti esagerati di centralizzazione non sanno quel che si fanno, o quanto meno lavorano senza saperlo a tutto profitto di coloro che non vogliono concedere nè agli ungheresi nè ai tedeschi, nè a nessuna altra nazionalità in Austria dei diritti costituzionali di alcuna sorta.

— Si legge nel *Postsadtszeitung* di Vienna:

« Riguardo al nuovo prestito austriaco ci vengono comunicati ragguagli che differiscono di molto dalle versioni ammesse fin ora; e dei quali noi non assumiamo la garanzia quantunque ci pervengano da buona fonte.

« L'imprestito che ammonterebbe a 150 milioni di fiorini verrà dimandato senza intromissione dei banchieri inglesi ed altri, al pubblico al quale il governo vuole indirizzarsi.

« Sarebbe emesso al 62; gli interessi si pagheranno in argento, sarà esente d'imposta e rimborsabile nello spazio di quindici anni.

« Il profitto sarebbe così rilevante che si spera che il pubblico farà buona accoglienza a questo prestito ».

GERMANIA. — Si scrive da Francoforte al *National Zeilung* di Berlino, dopo una settimana di vacanze la dieta federale ha ripreso le sue sedute in Francoforte.

L'assemblea era completa eccetto che il Wurtembug era rappresentato dalla Baviera. Quest'ultimo Stato, di concerto colla Sassonia e col granducato d'Asia, ha presentato la proposta che tutti conoscono.

I governi proponenti dimandavano che la loro proposta venisse votata in una delle prossime sedute.

L'Austria e la Prussia si richiamarono all'articolo 24 della Dieta il quale vuole che per gli affari non urgenti pei quali i rappresentanti hanno bisogno delle istruzioni ai loro governi si conceda una proroga di quindici giorni spirati i quali il presidente fissa una prossima seduta per il voto.

La Dieta ha deciso che la proposta sarebbe portata nuovamente all'ordine del giorno entro due settimane.

Nella stessa seduta la Dieta ha deciso che dentro quattro settimane si voterebbe sui lagni per negata giustizia portati dagli abitanti del Mecklembourg stati recentemente condannati per aver fatto parte del Nationalverein.

Si assicura che la Commissione trova fondate le lagnanze di queglì abitanti.

Avendo i convitati indirizzato un ricorso al granduca di Mecklemburg, e questi non avendo loro risposto, la Commissione propone di invitar il gran duca a rispondere al più presto.

Uno dei membri della Commissione propone di passare all'ordine del giorno, non essendo la Dieta competente in questo affare di polizia.

La Sassonia Coburgo ha aderito alla dimanda formulata dalla Sassonia Weimar, e della Sassonia Meningen all'oggetto di instituire un tribunale extralegale per decidere la questione di successione del Lauenburg.

DANIMARCA. — Si scrive da Copenaghen in data 2 novembre:

La questione della riforma costituzionale si va sempre più complicando, e pare inevitabile una crisi ministeriale provocata dagli incidenti prodotti da queste lunghe e difficili deliberazioni.

Nella seduta dell'11 ottobre il presidente del Consiglio aveva deposto sul banco della prima Camera, o Landsthing del Rigsraad, una serie di emendamenti i quali tendevano a ristabilire nel suo primitivo tenore quelle disposizioni del progetto del governo che sono state modificate dalla seconda Camera.

Il gabinetto però adottò qualcheduna di queste modificazioni, e specialmente quelle che si riferivano alla composizione dell'Alta Corte di giustizia, ed alla sostituzione di due revisori di Stato scelti dalle due Camere, ed infine alla istituzione di una Corte dei conti.

Dopo di aver successivamente adottate queste diverse proposte, il Landsthing adottò con 49 voti contro 2 l'assieme del progetto ministeriale. In seguito, conformemente alla costituzione, egli aveva deciso di nominare una commissione mista, incaricata di elaborare un piano di transazione sul quale dovevano pronunciarsi le due Camere.

Dacchè venne aperta la discussione sulla ricostituzione delle istituzioni della Danimarca, il progetto del governo ha già passata la prova di diciotto letture e si è ancor lontani dal fine.

Il comitato misto che si compone di 30 membri, 15 dei quali eletti dal Landsthing del Rigsraad, e 15 dal Folkething si è riunito sotto la presidenza del signor Krieger; quelli dei suoi membri che appartengono al Landsthing devono esser ritenuti come favorevoli al progetto ministeriale. Fra quelli del Folkething oltre il signor Monrad vi sono 7 deputati del centro, e 7 della sinistra.

La questione più delicata della quale doveva occuparsi il comitato misto era la composizione della Camera Alta del Parlamento unico, il quale deve rimpiazzare le ruote multiple dell'attuale organizzazione.

La rivalità che esiste nel regno fra le tendenze democratiche e le idee dell'aristocrazia dà un grande interesse ai principii che prevaleranno per la formazione di questa Camera alta; ciò che spiega la durata e la vivacità della discussione. Il comitato misto, il cui compito stava nel trovare gli elementi per una transazione fra i due progetti emanati, l'uno dal Landsthing, l'altro dal Folkesthing del Rigsraad, aveva or sono pochi giorni adottato alla maggioranza di 23 voti contro 4 una combinazione, in forza della quale la prima Camera del nuovo Parlamento, le cui basi ora si vogliono fissare, sarebbe composta di 67 membri; 12 nominati dal re, 2 da Bornholm e Feroe, 8 da Copenhagen e 45 dalla città e campagna riunita negli stessi circoli elettorali.

I deputati reali, cioè quelli nominati direttamente dalla Corona, non potrebbero esser fatti che fra coloro che sedettero già nelle assemblee deliberanti della Danimarca quai rappresentanti del regno propriamente detto.

L'elezione dei deputati di Copenhagen e quella della città si sarebbero fatte conformemente a delle regole complicate.

---

solo per orgoglio, non poteva venire nemmanco il pensiero di un delitto.

La chiusa del discorso, rivolto ai giurati che ascoltavano a bocca aperta quella fluida parola, fu un capo d'opera, una specie di trionfo. Fu un patetico appello alla giustizia dell'animo ben fatto dei generosi cittadini di X..., fu un elogio mitigato al duca di San Firmino che aveva osato parlare con piena libertà di pensiero dell'uomo che non esitava a chiamare suo amico, benchè tradotto sul banco degli accusati: la testimonianza di un duca di San Firmino doveva essere di un gran peso nella bilancia della giustizia, poichè i nobili figli della bella Partenope non avevano mai mentito. Quella mescolanza di duchi, di conti, di ossa d'antenati che fremevano nel sepolcro, doveva produrre grave impressione sull'animo dei bravi cittadini chiamati a decidere della colpevolezza del conte. Dal discorso del celebre avvocato in poi, molti fra gli uditori considerarono la causa del conte Salvi come vinta.

Il difensore di Giacomo Ferrari udendo la splendida, direi quasi, la magica eloquenza dell'illustre oratore, comprese quanto ardua cosa dovesse essere il fare oramai ascoltare la sua modesta parola. E modesta lo era invero, come la sua persona esile e al dissotto della più mediocre statura. Si può pensare quale effetto egli producesse dopo uno dei più eloquenti avvocati che possa vantare l'Italia. Invano egli cercò di toccare l'animo dei giurati parlando dei diritti del figlio del popolo, e dell'obbligo di essere più misericordiosi verso un essere meschino e infelice il cui fallire trova la sua scusa nell'ignoranza e nell'abbandono in cui ha sempre vissuto: procurò invano di far risaltare i riguardi che meritava l'oscuro plebeo per aver rivelato spontaneamente l'atroce delitto di cui si era reso colpevole in un coll'orgoglioso patrizio, di cui sentiva inesorabile rimorso, mentre il figlio di tanti illustri antenati soffocava così facilmente quest'ultima voce di un animo sensibile e non affatto privo di delicatezza: chè ei si vide ascoltato con distrazione tale da scoraggiare un oratore ben più esperto ed attempato di lui. Ei terminò nondimeno con un appello energico e quasi disperato alla più volgare giustizia, sostenendo che il conte Salvi solo meritava tutto il rigore delle leggi come instigatore e pervertitore, mentre Giacomo Ferrari, considerato quasi come vittima della sua ignoranza e della sua posizione subalterna, ne meritava invece tutta l'indulgenza.

Queste ultime parole riscossero alcuni fra i giurati, e il presidente stesso se ne valse nel suo resoconto per raccomandar loro l'imparzialità nel dare una risposta quale poteva dettare la loro coscienza. La perplessità degli astanti nel tempo che corse fra il resoconto del presidente e la decisione dei giurati, fu crudele. Albina non si sosteneva più che a forza di sali respirati e di energica volontà. La sensibilità della contessa medesima era crudelmente scossa: senza sapere ben distinguere il colpevole dall'innocente, faceva anch'essa voti perchè i due accusati andassero esenti da una condanna capitale, cosa sempre ripugnante per un animo un po' delicato. Tentava di far coraggio ad Albina, ma aveva essa pure bisogno di essere incoraggiata tanto soffriva dall'afa e dall'agitazione, mentre non si sentiva sostenuta dal supremo interesse che risvegliava di tanto in tanto l'energia della sua compagna.

Nella sala udivasi un mormorar confuso che indicava l'impazienza del pubblico. Il duca andava da un crocchio all'altro sostenendo l'innocenza dell'amico e protestando anticipatamente contro la possibilità di una condanna. Dava frequenti occhiate alla tribuna di Albina, e se non avesse temuto di metterla troppo in evidenza, le avrebbe fatto cenno di sperare.

Finalmente ricomparve il giurì: il suo aspetto solenne, ghiacciò l'animo degli astanti. Il duca stesso impallidì e Albina si gettò al collo della contessa. Essa udiva le parole come un suono confuso, senza quasi comprenderne il significato: ma la sua attenzione si risvegliò quando venne pronunziato il nome del suo fidanzato.

— Leopoldo Salvi di Torralba, diceva il capo dei giurati, è egli colpevole di avere ideato la morte del cav. Ubaldino Salvi e di averne commessa l'esecuzione a Giacomo Ferrari?

Un istante di silenzio seguì questo terribile quesito posato con tanta chiarezza e tanta precisione. Ogni respiro era soffocato, ogni orecchio teso.

— Sul mio onore, sulla mia coscienza, *no!* proseguì il capo dei giurati. Un grido unanime, involontario, sfuggì all'uditorio intero: il duca asciugò grosse goccie di sudore che cadevano dalla sua fronte.

Il capo dei giurati continuò:

— Giacomo Ferrari è egli colpevole di avere ucciso il cav. Ubaldino Salvi, di moto proprio, senza istigazione di nessuno, per derubarlo?

— Sul mio onore, sulla mia coscienza, *sì!*

A questa tremenda risposta il povero avvocato di Giacomo cadde spossato sopra la sua sedia mandando un profondo sospiro.

I due accusati vennero tosto ricondotti nella sala d'udienza, e il presidente lesse loro il risultato della deliberazione del giurì. Il conte Salvi fu dichiarato in libertà. Giacomo Ferrari, a tale annunzio, produsse un grande scandalo declamando contro l'ingiustizia di questa decisione, Si tentò indarno d'imporgli silenzio: ei gridò con energia che il conte Salvi era più colpevole di lui perchè era esso che l'aveva indotto con fallaci promesse al delitto: che se fosse stato in punto di morte avrebbe sempre ripetuto la stessa cosa, e che si pentiva di non avere almeno ucciso il suo complice, poichè in tal caso sarebbe andato colla massima indifferenza alla morte. La voce di quel forsennato si udiva ancora mentre, già fuori dalla sala d'udienza, veniva ricondotto nuovamente in prigione.

Il conte Salvi medesimo era caduto oppresso sopra una seggiola a quelle tremende accuse; e i suoi amici tentarono invano una specie d'ovazione in suo favore. Riprese però bentosto la sua energia, e disse al duca, che lo voleva abbracciare per forza, come desiderava di sfuggire al più presto possibile agli sguardi di tanti curiosi. Il duca gli rispose che avrebbero trovata una carrozza alla porta, nella quale esso avrebbe potuto aspettare intanto ch'egli andava in traccia di madamigella Albina impaziente, al certo, di rallegrarsi con lui.

Leopoldo consentì a tutto e rimase in compagnia del suo difensore, mentre il duca correva in traccia delle signore: il bravo Aniello non ebbe poco a fare per risvegliarle da una specie di stupore in cui erano cadute dopo una lunga giornata piena di tante e sì crudeli emozioni. Zia e nipote piangevano senza saper distinguere se quelle lagrime fossero di gioia o di dolore.

— Avete bisogno di ristorarvi, diceva loro il duca, il più felice forse di quanti avevano assistito al processo. Pranzeremo tutti insieme col conte e coll'avvocato: sbrighiamoci per non farci aspettare.

Ma per quanto si sbrigassero, allorchè le due donne giunsero presso la carrozza che le aspettava, non vi trovarono più che l'avvocato, il quale fumava un sigaro tranquillamente.

— E il conte Salvi? chiese il duca.

— Ha detto che ci saremmo veduti più tardi, ma che pel momento aveva un affare urgente che lo chiamava altrove, rispose l'avvocato.

— Partito! sclamò Albina; partito senza vedermi!

E la povera fanciulla rimase muta e pallida come una statua.

*(Continua)*

LUDOVICO DE ROSA.

Si sarebbe fatto funzionare una sorta di suffragio a due gradi, d'un carattere tutto speciale. A Copenhagen, nella città ogni frazione di 800 abitanti, e nei distretti rurali ogni parocchia avrebbero nominato un elettore al secondo grado; gli elettori così designati si sarebbero riuniti per votare insieme ad un numero eguale di elettori di primo grado scelti tra i principali contribuenti.

Questi erano i punti principali sui quali era venuto d'accordo il comitato misto. Il suo presidente signor Krieger ebbe il 27 ottobre una lunga conferenza col presidente del Consiglio dei ministri, ed all'indomani, in seguito a questa conferenza, egli annunziò che il governo declinava il compromesso che gli era stato proposto e non voleva dipartirsi dal suo modo di vedere.

Se le riforme costituzionali non progrediscono ne è colpa il manco di sforzi e di diverse combinazioni.

Attualmente per la organizzazione della Camera alta stanno di fronte tre differenti progetti; il progetto cioè del governo adottato dal Landsting del Rigsraad, il progetto del Folkething della stessa assemblea, e quello del comitato misto.

I ministri non sapendo trovar modo di sbarazzare questa situazione così complessa, hanno creduto bene di offrire al re le loro dimissioni. (*Moniteur*)

# VARIETÀ

## STATISTICA

### E MOVIMENTO COMMERCIALE E INDUSTRIALE DEL DISTRETTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI.

*Cenni cavati da una relazione di quella Camera pel 1864.*

Una provvida prescrizione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio fa obbligo alla Camera di Commercio di presentare ogni anno una relazione sulle condizioni statistiche ed economiche della provincia rispettiva. La Camera di Napoli, superate molte difficoltà che si opponevano a raccogliere le notizie occorrenti, ha pubblicato anch'essa la sua relazione pel 1864, nella quale sono raccolti, sebbene incompletamente per la scarsità di elementi statistici dell'anno, i principali ragguagli sul movimento commerciale, sulla importazione ed esportazione, sulle strade, sui porti, sulla navigazione e sulle condizioni della marina mercantile napoletana, sulle industrie, e infine sulla parte finanziaria, cioè sulla circolazione monetaria e fiduciaria, sul movimento delle istituzioni di credito e sulle negoziazioni di fondi pubblici nella piazza di Napoli.

*Del movimento commerciale in generale.*

A contare dal 1860, ed in grazia della libertà concessa a' traffichi, il movimento commerciale è grandemente cresciuto in queste provincie meridionali del Regno. — In effetti, per quanto si raccoglie dalle notizie fatte pubblicare nel 1863 dal Ministero delle finanze relativamente alle nostre provincie per il 1859 e 1860, le medie quinquennali del movimento commerciale d'importazione ed esportazione nelle provincie napoletane dal 1840 al 1859 presentavano i seguenti risultamenti:

| PERIODI | MEDIA |
|---|---|
| Dal 1840 al 1844 | L. 118,935,408, 50 |
| » 1845 » 1849 | » 124,488,904, 75 |
| » 1850 » 1854 | » 132,222,991, 00 |
| » 1855 » 1859 | » 146,010,280, 00 |

Invece il movimento d'importazione ed esportazione per il solo compartimento doganale di Napoli nel 1863 è asceso a L. 203,007,382, cifra di gran lunga superiore all'ultima delle indicate medie che è fra tutte la maggiore; e nel 1864, nemmeno per tutto il compartimento doganale, ma per le due sole dogane di Napoli e Castellammare (le quali per altro di tutto il compartimento sono le più rilevanti) il movimento commerciale vedesi salire fino alla cifra di L. 214,405,421.

Una prova della accresciuta attività industriale si ha dal seguente prospetto, da cui apparisce quali siano stati i risultamenti degl'introiti doganali nelle intere provincie meridionali continentali durante il periodo dal 1840 al 1859, espressi per medie quinquennali.

| PERIODI | MEDIA |
|---|---|
| Dal 1840 al 1844 | L. 17,788,460, 00 |
| » 1845 » 1849 | » 15,622,757, 25 |
| » 1850 » 1854 | » 18,660,883, 00 |
| » 1855 » 1859 | » 23,563,262, 25 |

Ora i valori incassati per dazii nell'anno 1863, e *nel solo compartimento doganale di Napoli*, sono ascesi a L. 9,264,920, 00, e quelli riscossi nel 1864 in un perimetro assai più ristretto, cioè: *nelle sole dogane di Napoli e Castellammare* a L. 8,663,431, 74; le quali cifre, come è chiaro, sono ben lungi dal corrispondere al resto di qualunque delle medie di sopra riportate, a cui, in causa delle riduzioni di tariffe e dei liberi scambi internazionali, dovrebbe essere ridotto l'introito del dazio, se l'attività commerciale fosse stata stazionaria. — Oltre a che egli è da considerare che i risultamenti di questo paragone diventano di molto maggiore importanza, qualora si osservi che nel movimento del 1864 sono entrati L. 49,266,525, 00 di grani, che non han dato verun frutto all'erario, perchè fino a quell'epoca ne fu la importazione esente da ogni dazio, non essendo entrato in vigore il diritto di bilancia che al 1° gennaio 1865.

Venendo ora ad analizzare il modo onde il movimento commerciale si è diviso fra importazione ed esportazione, troviamo che delle lire 203,007, 382 le quali nel 1863 han costituito il movimento del compartimento doganale di Napoli, ha figurato:

la importazione per . . . . L. 153,274,220
e la esportazione per . . . L. 49,733,162
203,007,382;

e che delle lire 214,405,421, le quali nel 1864 han costituito il movimento delle due dogane di Napoli e Castellammare, ha figurato:

la importazione per . . . . L. 177,981,899
e la esportazione per . . . L. 36,423,522
214,405,421

I risultamenti però di questi ragguagli, che mostrerebbero presso di noi l'esportazione vinta dalla importazione in una considerevole misura, esprimono una posizione unicamente apparente, ed alla quale la realtà non corrisponde: conciossiachè avuto riguardo alle speciali condizioni, che fanno di questa città il più gran centro al commercio di queste provincie meridionali, è chiaro come alle sue vistose importazioni debbano essere contraposte non solo le esportazioni che si fanno direttamente dal suo porto, ma ancora buona parte di quelle che si eseguono da altre provincie del Regno.

La città di Napoli infatti contiene il principale porto d'importazione dell'Italia meridionale costituendo il più vasto mercato, ove vengono a provvedersi di prodotti esteri presso a poco tutt' i sei milioni delle provincie continentali del cessato regno di Napoli.

La sola verità pertanto, la quale può con sicurezza desumersi dal ragguaglio delle cifre rappresentanti l'importazione e l'esportazione della nostra provincia, si è la grande importanza commerciale della nostra piazza, in quanto che meriti di esser considerata sia come il maggior centro d'importazione, sia come il punto da cui parte il più forte impulso al movimento di esportazione di tutte le provincie meridionali.

Portato lo studio sulle nostre statistiche, esso ci rivela un fatto, il quale si può dir che qualifichi l'indole speciale del nostro commercio, e che ponga in rilievo il vero carattere che, sotto l'aspetto economico, dee attribuirsi alle nostre provincie a fronte delle nazioni colle quali siamo stretti in relazioni di affari. Analizzando infatti il modo, onde nei due ultimi anni si è ripartito il nostro movimento commerciale, si rileva come le principali importazioni che si eseguisono fra noi consistano nei grani, nei coloniali, nei prodotti chimici, nelle manifatture di cotone, in quelle di lana, di canapa, di seta, nei metalli e rispettivi lavori, nelle mercerie e chincaglierie, e che al contrario le nostre principali esportazioni consistano negli olii, nelle frutta, nel cotone, nelle sete, nella robbia, nella liquirizia e nel cremor di tartaro; dalla quale distribuzione risultando come il nostro commercio di esportazione non sia sostenuto che dai nostri prodotti naturali, mentre il commercio degli stranieri presso di noi (salvo l'eccezione che in questi ultimi anni vi ha fatta l'importazione dei grani) è nella massima parte alimentato dai prodotti delle loro manifatture, è chiaro come i nostri paesi debbano dirsi paesi agricoli più che manifatturieri. (*Continua*)

# NOTIZIE E FATTI DIVERSI

— L'altra sera arrivò in Milano S. A. R. il principe Umberto, precedendo il re di Portogallo.

S. M. portoghese che giunge fra noi in forma affatto privata, rimarrà a Milano due o tre giorni. Questa sera assisterà alla rappresentazione del teatro della Scala, il quale sarà illuminato a giorno. Parlasi di una gran caccia che il principe Umberto darà nel parco di Monza in onore del suo Augusto ospite. (*Persev.*)

*Programma di concorso per la decorazione della facciata della chiesa della SS. Annunziata del Vastato, in Genova.*

La Commissione incaricata dal Consiglio municipale di Genova di studiare e proporre il modo più conveniente di decorare la facciata della Chiesa della SS. Annunziata del Vastato in detta città, ha deliberato di aprire un concorso pubblico colle seguenti condizioni, a tutti gli artisti che vorranno presentare progetti per l'anzidetto lavoro.

Art. 1. I progetti dovranno constare di alzato geometrico, profilo e pianta del due prospetti interno ed esterno della facciata, e del prospetto esterno del lato ovest della chiesa, corredati dei disegni di dettaglio delle relative perizie e di tutte le spiegazioni necessarie a chiarire l'idea dell'autore.

Art. 2. Le tavole generali saranno in iscala di due centimetri per metro, i dettagli decorativi saranno in maggiore scala a giudizio dell'artista.

Art. 3. Niuna prescrizione è imposta ai concorrenti, se non quella che il progetto artistico deve corrispondere nello stile all'interno della chiesa, lasciando libertà a ciascuno di mettere a partito, togliere, cambiare o modificare le attuali costruzioni e decorazioni esistenti sul muro di facciata sì nel prospetto interno della Chiesa che nello esterno.

È però di tutto rigore che la scalinata dal lato sud-ovest non si avanzi verso l'asse stradale più della scalinata ora esistente.

Art. 4. Saranno messi a disposizione degli artisti i disegni dell'attuale stato della facciata interna ed esterna, il prospetto esterno del lato ovest della Chiesa, la pianta e lo spaccato della stessa, i quali rimarranno depositati nella segreteria municipale perchè i concorrenti possano esaminarli e cavarne copia.

Art. 5. I progetti eseguiti dai concorrenti, dovranno essere consegnati alla segreteria municipale non più tardi del giorno trenta aprile 1866 alle ore quattro pomeridiane, e ne sarà rilasciata apposita ricevuta all'esibitore.

Art. 6. Ogni progetto sarà contraddistinto con una epigrafe che si troverà ripetuta sulla soprafascia di un foglio suggellato, in cui dovrà essere notato il nome, cognome, patria e luogo di residenza dell'autore.

Art. 7. Spirato il termine prescritto per la consegna dei progetti, la Commissione li sopporterà, unitamente ai tre numerati da 1 a 3, e autenticati che il Municipio già tiene a sua disposizione, all'esame di quelle autorità artistiche che crederà meglio, onde avere un parere competente, e quindi gli esporrà alla vista del pubblico per quindici giorni consecutivi nel Palazzo Municipale.

La Commissione poi con una relazione dell'operato li conseguirà assieme al parere artistico al Consiglio municipale perchè possa scegliere il progetto da eseguirsi.

Art. 8. L'autore del progetto che dal parere artistico risulterà più meritevole, avrà un premio di lire tremila. Un secondo premio di lire mille duecento sarà dato all'autore del progetto giudicato dal parere artistico, secondo in merito.

Nel caso che il Consiglio municipale per considerazioni estranee al merito, scegliesse per l'esecuzione un progetto che non fosse nè l'uno nè l'altro dei prenotati, l'autore di questo progetto, che come gli altri due diverrà proprietà del Municipio, avrà un compenso di lire mille duecento.

Art. 9. Fatta la scelta dal Consiglio municipale verrà aperta la scheda contraddistinta dalla epigrafe i ortata dal progetto preferito e similmente per gli altri progetti ai quali sarà devoluto premio, secondo i casi previsti dall'articolo 8, ed il nome degli autori verrà pubblicato. Resteranno intatte le altre schede da restituirsi unitamente ai relativi disegni agli esibitori delle ricevute di cui all'articolo 5.

Art. 10. I progetti che il Municipio già tiene a sua disposizione saranno sottoposti al giudizio artistico come è detto all'articolo 7, e potrà taluno di essi venir preferito per essere eseguito, ma non avrà diritto a premio o compenso l'autore vivente del progetto prescelto se non lo avrà completato e ripresentato, secondo è prescritto dalle condizioni di concorso.

Art. 11. Se il Consiglio municipale sceglierà da eseguirsi un progetto fra quelli che già possiede e che non fosse stato completato o che l'autore fosse estinto prima della pubblicazione del concorso; e similmente se il parere artistico risultasse favorevole a taluno di siffatti progetti, il compenso o premio non verrà distribuito.

Art. 12. È riservata all'amministrazione municipale la piena libertà di affidare a chi e quando crederà meglio, la direzione dell'esecuzione del progetto che verrà scelto qualunque sia.

Genova, li 7 ottobre 1865.

Per la Commissione municipale
*Il presidente*: A. MERLI.

# ULTIME NOTIZIE

— Abbiamo per telegramma da Napoli, 12 ottobre:

S. M. che pose la prima pietra della fondazione del Grande Ospedale Clinico di Napoli nel novembre 1863, oggi alle ore 11 antim. degnava visitarlo e lo inaugurava solennemente alla beneficenza ed alla scienza. — La M. S. nel lasciare quel pio istituto manifestava la piena sua soddisfazione pel modo ammirabile col quale è stato ordinato in tutte le sue parti e per tutti i servizi.

— Si ha per dispacci telegrafici d'oggi:

Caserta, 13.

S. M. transitava per questa stazione alle 4 e mezzo. Le Autorità civili e militari accorsero ad ossequiarla.

Isernia, 13.

S. M. giungeva stamane alle ore 10 in Isernia, ove fu accolta con entusiastiche acclamazioni dalle popolazioni accorse numerosissime dai vicini Comuni. Erano a ricevere S. M. tutte le Autorità civili e militari; il prefetto col sotto prefetto erasi recato incontro a S. M. a Venafro.

*Bollettino sanitario*

*Napoli.* — Dall'11 al 12, casi 154, morti 37; e 35 dei giorni precedenti.
*San Giovanni a Teduccio.* — Id., casi 21, morti 7.
*Torre del Greco.* — Id., casi 24, morti 7.
*Portici.* — Id., casi 4, morto 1.
*Resina.* — Id., casi 4, morto 1.
*Barra.* — Id., casi 9, morti 4.
*Ponticelli.* — Id., casi 4, morto 1.
*Nisida* (bagno). — Id., caso 1, morto 1.
*Crispano.* — Id., caso 1; morto 1.
*Gugliano* — Id., caso, 1 morti 3.
*Salerno.* — Id., caso 1, morto 1; ed 1 dei giorni precedenti.
*Noci.* — Dal 10 all'11, caso 1, morto 1.
*Grumo.* — Dal 10 all'11, caso 1, morto 1.
*Fasano* — Id., caso 1, morto 1.
*Moutrone.* — Id., casi 6, morto 1.
*Barletta.* — Dall'11 al 12, casi 3, morto 1, dei giorni precedenti.
*Villanuova Solaro.* — Dal 9 al 10, caso 1 morto 1 giorni precedenti.
*Savigliano* (città). — Id., caso 1, morto 1.
*Id.* (borgata). — Id., casi 2, morti 3 dei giorni precedenti.
*Cavallermaggiore.* — Id., caso 1, morto.
*Tarantasca.* — Dal 12 al 13, caso 1.

# DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(AGENZIA STEFANI)

Roma, 12.

Domani incomincia lo sgombro delle truppe francesi dalle provincie di Velletri e di Frosinone. Saranno surrogate da un battaglione di linea, due pezzi d'artiglieria e una compagnia di gendarmi pontifici a cavallo.

Napoli, 12.

Sua Maestà ha visitato il nuovo ospedale clinico. Stassera interverrà al teatro S. Carlo e partirà questa notte alle 4.

Milano, 13.

Questa sera giunse Sua Maestà il Re di Portogallo; gli andarono incontro alla stazione il principe Umberto, il Prefetto, il Sindaco e i generali Revel e Durando. Più tardi intervenne al teatro della Scala ove fu accolto con applausi. Dimorerà qui fino a mercoledì.

Napoli, 13.

Il Re è intervenuto ieri sera al teatro San Carlo; fu salutato all'ingresso e all'uscita con entusiastici applausi. Parte questa notte per Cajanello e Pescara.

Parigi, 13.

La Corte partì ieri per Compiègne.

L'imperatore diresse alla principessa Bacciocchi una lettera congratulandosi dei progressi fatti dall'agricoltura nella Brettagna.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

# TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO LA PERGOLA, ore 7 1/2 — Opera-ballo: *Roberto il Diavolo*, con danze analoghe.

Mercoledì, 15 novembre, al Teatro della Pergola si rappresenterà l'opera:

LUCREZIA BORGIA

del maestro Donizzetti, ed il nuovo ballo in tre atti e cinque quadri, intitolato:

NEDA

nel quale farà la sua prima comparsa in questa stagione la celebre artista mimo-danzante madamigella AMINA BOSCHETTI.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 1/4 — La drammatica compagnia diretta da Alamanno Morelli rappresenta: *Il figlio di Giboyer*.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze
Nel giorno 12 novembre.

| | ORE 9 antim. | 3 pom. | 9 pom. |
|---|---|---|---|
| Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare | mm 760,0 | mm 759,2 | mm 760,0 |
| Termometro centigrado | 10,5 | 12,5 | 8,0 |
| Umidità relativa | 70,0 | 60,0 | 65,0 |
| Stato atmosferico | sereno | sereno | sereno |
| Vento direzione / forza | NE quasi for. | NE quasi for. | NE quasi for. |

Temperatura { Massima + 12,5 / Minima + 7,5 }
Minima nella notte del 13 novembre + 7,5.

## LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE
Firenze, 13 novembre 1865.

| VALORI | Fine corrente L | Fine corrente D | Fine prossimo L | Fine prossimo D | Nominale | Prezzi fatti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 % god. 1 Lug. 65 | 65 15 | 65 12 1/2 | 65 55 | 65 50 | » » | » » |
| Sottoscrizione 5 % 1 Lug. 65 | » » | » » | » » | » » | » » | » » |
| 3 % god. 1 Apr. 65 | 41 50 | 41 45 | » » | » » | » » | » » |
| Imprestito Ferriere » 1 Lug. 65 | » » | » » | » » | » » | 83 » | » » |
| Obb. Tes. Tosc. 1849 5 % p. 10 1 » | » » | » » | » » | » » | 104 » | » » |
| Az. Banc. Naz. Tosc. » 1 Gen. 65 | 16 95 | 16 94 | » » | » » | » » | » » |
| Cassa di Sconto Toscana in sott. | 190 » | 185 » | » » | » » | » » | 185 f. c. |
| Banca di Credito italiano | » » | » » | » » | » » | » » | » » |
| Obb. Tabacco 5 % » 1 Lug. 65 | » » | » » | » » | » » | » » | » » |
| Az. SS. FF. Livor. » 1 » | 70 » | 69 50 | » » | » » | 99 » | » » |
| Obb. 3 % dette, val. nom. L. 500 1° luglio 65 | 210 » | 209 1/2 | » » | » » | » » | 1695 f.c. 210 c. |
| Obb. 3 % dette, val. nom. L. 420 1° marzo 65 | » » | » » | » » | » » | 190 » | » » |
| Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane 1 Gen. 65 | » » | » » | » » | » » | 48 » | » » |
| Obb. dette 1 Lug. 65 | » » | » » | » » | » » | 350 » | » » |
| Impres. comunale 5 % 1 Giu. 65 | » » | » » | » » | » » | 84 » | » » |
| Detto in sottoscrizione | » » | » » | » » | » » | 81 » | » » |
| Detto in sottoscrizione liber. | » » | » » | » » | » » | 79 » | » » |
| Ob. S. F. Marem. 5 % » 1 Lug. 65 | 68 50 | 68 » | » » | » » | » » | » » |
| Az. SS. FF. Meridion. » 1 Mar. 65 | 330 » | 326 » | » » | » » | » » | » » |
| Obbl. 3 % dette 1 Giug. 65 | 168 1/2 | 167 1/2 | » » | » » | » » | » » |
| Dette demaniali 1 Apr. 65 | 400 1/4 | 399 3/4 | 402 1/4 | 401 3/4 | » » | 400 3/4 f.c. |
| Pantelegrafo Caselli | » » | » » | » » | » » | » » | » » |
| 5 % italiano in piccoli pezzi | » » | » » | » » | » » | 65 40 | » » |
| 3 % idem | » » | » » | » » | » » | 41 70 | » » |

| CAMBI | Giorni | L | D |
|---|---|---|---|
| Livorno | 8 | 100 » | 99 7/8 |
| Detto | 30 | 99 3/4 | 99 1/2 |
| Detto | 60 | 99 » | 98 3/4 |
| Roma | 30 | 501 » | 496 » |
| Bologna | 30 | 99 7/8 | 99 1/2 |
| Ancona | 30 | 99 7/8 | 99 1/2 |
| Napoli | 30 | 99 7/8 | 99 1/2 |
| Milano | 30 | 99 7/8 | 99 1/2 |
| Genova | 30 | 99 7/8 | 99 1/2 |
| Torino | 30 | 99 7/8 | 99 1/2 |
| Venezia e i. g. | 30 | 246 » | 244 » |
| Trieste | 30 | » » | » » |
| Detto | 90 | » » | » » |
| Vienna | 30 | » » | » » |
| Detto | 90 | » » | » » |
| Augusta | 30 | » » | » » |
| Detto | 90 | 210 » | 208 » |
| Francoforte | 30 | » » | » » |
| Amsterdam | 90 | » » | » » |
| Amburgo | 90 | » » | » » |
| Londra | 30 | 25 30 | 25 10 |
| Detto | 90 | 24 98 | 24 85 |
| Parigi | 30 | 100 1/2 | 99 7/8 |
| Detto | 90 | 99 1/2 | 98 3/4 |
| Lione | 90 | 99 1/2 | 98 3/4 |
| Marsiglia | 90 | 99 1/2 | 98 3/4 |
| Sconto Banca 6 % | | | |

| VALORI A PREMIO | Fine corrente Prezzo Lettera | Fine corrente Prezzo Denaro | Fine corrente Premio | Fine prossimo Prezzo Lettera | Fine prossimo Prezzo Denaro | Fine prossimo Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 % godimento 1° gennaio | » » | » » | » » | » » | » » | » » |
| 3 % » 1° settembre | » » | » » | » » | » » | » » | » » |
| Azioni Strade Ferrate Livornesi | » » | » » | » » | » » | » » | » » |
| Dette meridionali | » » | » » | » » | » » | » » | » » |

OSSERVAZIONI

*Prezzi fatti del* 5 % — 65 12 1/2 fine corr.

*Il Sindaco* ANGIOLO MORTERA.

# ANNUNZIO GIUDIZIARIO

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE II
*Per grazia di Dio*
*e per volontà della Nazione*
RE D'ITALIA

Il Tribunale del Circondario di Casale
Sezione Seconda
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella Causa Ordinaria
Del Marchese BONIFACIO FASSATI
residente in Casale,
Attore,
Cliente del Causidico Capo
Pietro Ganora,
Contro

Ajma Giacomo, Baldi Domenico, Buffa Giuseppe fu Rocco, Grignolio Rocco fu Giuseppe, Gilardino Giuseppa vedova Massimello, Sancio Luigi, Torriano Giovanni Battista fu Domenico, Pronzello Francesco fu Rocco, Girardino Giacomo fu Evasio, Reccio Giovanni fu Giovanni Battista, Sancio Giovanni Battista fu Domenico, Buffa Giacomo fu Rocco, Confienza Luigi di Stefano, Massimello Giovanni fu Giuseppe, Ramezzana Pietro fu Lodovico, Girardino Mattia di Giacomo, Rosa Pietro fu Giovanni Antonio, Torriano Giuseppe fu Antonio, Cavigiolio Evasio fu Gaudenzio, Varalda Giuseppe fu Giovanni Battista, Oglietti Luigia fu Rocco assistita dal di lei marito Francesco Solaro, Buffa Giuseppe fu Bernardo, Giorcello Giovanni Battista fu Carlo, Pavia Giovanni Battista fu Rocco quale padre e legittimo amministratore delli di lui figli Rocco, Domenico, Luigia e Lucia, Martinotti Rocco fu Giovanni Battista, Deambrosi Francesco fu Giacomo, Giorcello Evasio fu Antonio, Migliavacca Francesco fu Giuseppe, Gilardino Rocco di Domenico, Sancio Margarita vedova di Massimello Francesco, Gilardino Arcangela quale madre e tutrice dei di lei figli Cristoforo, Caterina e Cristina, Gilardino Maria fu Giacomo quale tutrice dei suoi figli Giacomo e Rocco, Torriano Carlo fu Francesco, Ajma Domenico fu Stefano, Buffa Antonio fu Rocco, Brescia Giacomo fu Giuseppe, Torriano Giuseppe fu Francesco, Baldi Rocco fu Giovanni Battista, Piazzano Giovanni fu Michele, Grignolio Francesco fu Rocco, Massimello Antonio fu Giovanni Battista, Varalda Luigi fu Giovanni Battista, Massimello Giovanni Battista di Antonio, Bossino Giovanni Battista fu Bartolomeo, Mesturini Lorenzo fu Evasio, Grignolio Francesco fu Rocco e quale tutore dei minori di lui nipoti Dionigi e Luigi fratelli Verro fu Rocco, Gilardino Domenico fu Rocco, Marengo Giuseppe, Rocco Marengo di Giuseppe quale padre e legittimo amministratore del di lui figlio Giacomo, Ghisio Teresa di Giuseppe assistita dal di lei marito Buffa Delfino fu Rocco, Pronzello Giovanni e Giacomo fu Giuseppe, Cavigiolio Rocco fu Stefano, Magnani Giovanni fu Luigi, Bosco Domenico fu Antonio, Sancio Maria assistita dal di lei marito Giuseppe Marengo, Borino Francesca fu Pietro vedova di Michele Mugetta, Borino Isabella moglie di Domenico Marcone, Maschera Giovanni Battista fu Giuseppe, Mossanico Antonio fu Defendente, tutti residenti a Balzola, convenuti e clienti del causidico capo Pietro Zocchi:

contro

La comunità di Balzola in persona del suo sindaco rappresentata dal causidico Francesco Calzoni.

Conchiuse il marchese Fassati:

Primo. Reietta ogni eccezione in contrario dei convenuti clienti del causidico Zocchi, doversi inibire li medesimi di valersi più oltre delle acque della Stura, pella coltura ed irrigazione a riso dei loro fondi, descritti nel tipo annesso alla relazione della perizia in questa causa depositata il sedici febbraio mille ottocento sessantaquattro.

Secondo. Constare della deviazione dal canto dei convenuti nell'estate del mille ottocento sessantuno d'una parte delle trenta oncie d'acqua di spettanza particolare del marchese Fassati per tre volte, e di una ruota caduna.

Terzo. Tenuti li convenuti solidariamente a corrispondere ad esso marchese Fassati, e per esso a' suoi affittavoli l'indennità che verrà accertata e liquidata, fatto tempo dalla giudiciale domanda, cogli interessi dalla medesima, pelle deviazioni delle acque della Stura da essi praticate pella coltura ed irrigazione a riso negli anni mille ottocento sessant'uno, mille ottocento sessantadue, mille ottocento sessantatrè, ed anche d'una parte di quella delle trenta oncie nel mille ottocento sessantuno, il tutto come nella prima e seconda conclusione.

Quarto. Doversi assolvere esso marchese Fassati dalla domanda riconvenzionale dei convenuti diretta ad impedire al marchese Fassati l'irrigazione a riso colla bocca superiore all'incastro Bertola, segnata *A*, nel tipo Sancio ventun settembre mille ottocento sessantuno, dai medesimi prodotto da inserirsi nella sentenza ad emanare.

Quinto. Mandarsi cancellare le espressioni di cui in cedola dieci novembre mille ottocento sessantatrè, là dove si dice che saranno i periti più coscienziosi del marchese Fassati.

Sesto. Condannarsi li convenuti solidariamente nelle spese di questo giudicio verso esso marchese Fassati.

*Li clienti del causidico Zocchi conchiusero*

Primo. Assolversi essi convenuti clienti Zocchi dalle domande del marchese Fassati, e del comune di Balzola o quanto meno dalla osservanza del giudicio.

Secondo. Mandarsi al marchese Fassati di chiudere definitivamente, o quanto meno in tempo delle irrigazioni a cui hanno diritto essi convenuti per mezzo della bocca Bertola, la così detta bocca *A*, del tipo Sancio.

Reiette le contrarie instanze ed eccezioni coi danni e colle spese.

Subordinatamente quanto alla conclusione prima ammettersi avanti ogni cosa la prova testimoniale sugli articoli infra riferiti, e per quanto possa occorrere anche una perizia salvo si credesse rimandare la perizia stessa al tempo in cui si avranno fissate le risultanze della prova testimoniale.

Tenore degli articoli.

Primo. Che l'acqua della Stura, prima di arrivare al molino del marchese Fassati, notato colla lettera *H* del tipo Sancio in causa prodotto senza contare la bocca *A*, è divertita dal suo corso per mezzo delle altre bocche designate nel tipo stesso colle lettere *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *I*, *O*, *P*, *R* e non cade più nel suo alveo, salvo inferiormente al molino suddetto, per essere il medesimo in luogo più elevato.

Secondo. Che la bocca come sovra designata colla lettera *B*, detta *Bertola*, serve alla irrigazione di oltre ad ettare cento, (moggia trecento e più di terreni), i quali ne godono da tempo immemoriale.

Terzo. Che la bocca *C*, detta di *Gazzo*, la quale era da prima destinata alla irrigazione di ettare dieci circa di risaia del marchese Fassati, ora e da venti anni, serve ad irrigarne venti e più, avendo esso marchese estesa ad altri suoi beni la coltura a riso.

Quarto. Che la bocca Amandola distinta colla lettera *D* serve per irrigare ettare dieci di terreno, quella segnata *E* detta *Giaretto* serve per ettare trenta di beni, quella *F* detta *di Montiglio* serve per ettare tre, quella *O* detta *Giarrone* per ettare quattro di terra, e per ettare cinque le altre designate colle lettere *P*, *I*.

Quinto. Che dalla bocca *Giaretto* come sovra distinta colla lettera *E* il marchese Fassati estrae dalla Stura maggior quantità d'acqua di quella che gli abbisogna, e la vende poi ad altri, o la immette alla Martinetta.

Sesto. Che lo stesso marchese Fassati similmente dalla bocca *C* detta *di Gazzo* estrae maggiore quantità d'acqua di quella cui ha diritto, e che gli abbisogna, per cederne poi in parte gli abbondanti coli alle finanze in pagamento di un debito che ha verso di esse.

Settimo. Che le acque della Stura escluse quelle che vi si immettono dalla Roggia Camera e di cui nell'articolo già ammesso a prova, dal mese di marzo al ventun settembre d'ogni anno sono distribuite per turno, come segue, cioè: nel giro di quindici giorni sono devolute per sette giorni al territorio di Trino, per due giorni a quello delle due Sture, e pei rimanenti sei giorni si lasciano scorrere nella Stura fino alla bocca *Bertola*, per riprendere poi da capo la stessa ruota di distribuzione.

Ottavo. Che pendente il tempo delle irrigazioni dei territori di Trino e di due Sture è quasi asciutto l'alveo della Stura, e non decadono in esso che piccoli ed insignificanti coli non bastanti per imprendere una irrigazione.

Nono. Che l'acqua ordinaria la quale si lascia scorrere nella Stura pendente l'accennato turno di sei giorni, non è sufficiente alla lodevole irrigazione di tutti i beni pei quali si apersero le già designate bocche, non basta anzi per irrigare lodevolmente i beni cui serve la bocca *Bertola*, quando anche non siano coltivati a riso.

Decimo. Che ciò stante è vero che da dieci, venti, trenta e più anni in tempo delle irrigazioni, cioè dal marzo al finire di settembre, il molino del marchese Fassati non ruota, salvo quando per pioggia o per altre cause straordinarie vi è sovrabbondanza d'acqua, lo che accade ben di rado, per modo che gli stessi mugnai nel periodo suddetto sono costretti ad andare ad altri molini per macinare.

Undecimo. Che da venticinque anni a questa parte, vale a dire dacchè s'affitta il molino del marchese Fassati, lo si dà senza guarentirne l'acqua, per il che l'affitto del medesimo è di tre ettari circa di prati annessi, è fissato in lire tremila sei cento, laddove essendovi l'acqua assicurata, se ne potrebbe ricavare nove e più mila lire.

Duodecimo. Che prima dell'anzi designata epoca, cioè da venticinque, trenta e quarant'anni, quando il molino suddetto era dato a massaro, lo si accordava similmente senza ragione d'acqua.

Decimo terzo. Che la irrigazione delle risaie dei deducenti, le quali hanno una superficie di ettare quaranta circa, non fu mai continua nel mille ottocento sessantuno, neppure pendente li sei giorni del suddetto turno, ma si è sempre usato di riempierle ogni quindici giorni, e, quando l'acqua sovrabbondava, anche ad intervalli più brevi, per lasciar poi decorrere l'acqua ad irrigare gli altri beni di cui all'articolo secondo.

Decimo quarto. Che per praticare tale irrigazione delle risaie si impiega minor quantità d'acqua che non quella necessaria ad irrigare le stesse terre qualora fossero irrigate a prato.

Decimo quinto. Che per siffatta irrigazione praticata nel modo di cui nell'articolo decimoterzo, era più che sufficiente l'acqua del roddiglio e mezzo, di cui parla l'articolo già ammesso a prova in favore dei convenuti.

Decimo sesto. Che quando nel mille ottocento sessantuno occorse di immettere nella Stura le acque del cavo Magrelli, se ne immise solo quella parte che i testi diranno, e così non tutte le oncie trenta di cui parla l'articolo avversario e vi fu estratta poscia per mezzo della bocche inferiori del detto marchese Fassati.

Decimo settimo. Che tali acque furono acquistate e pagate esclusivamente al marchese Fassati dai signori fittabili Magnani e Pollone, ed andarono ad esclusivo beneficio delle terre dello stesso marchese Fassati, e mentre durava la immissione delle medesime la bocca Bertola era chiusa.

Decimo ottavo. Che quella immissione d'acqua fu fatta senza permesso, anzi senza darne avviso ai particolari contenti.

*Conchiuse la comunità di Balzola:*

Primo. Assolversi la comunità di Balzola dalla domanda dei clienti del causidico Zocchi.

Secondo. Dichiararsi non essere lecito ai medesimi di fare alcuna novità sulle acque della Roggia Stura, di cui si tratta, e tanto meno di valersi delle medesime per coltivare a riso i loro fondi senza l'assenso della comunità.

Terzo. Inibirsi i medesimi di commettere sopra detto acque ulteriori novità, e valersi di esse per uso di risaie, il tutto colla condanna nei danni e nelle spese.

IL TRIBUNALE

Lette le conclusioni dell'ufficio del procuratore del Re;

E considerato che cinque sono le questioni, cui dà luogo la presente causa, cioè:

Primo. Se per le risultanze degli incumbenti eseguiti possa accogliersi o rigettarsi la domanda del marchese Fassati relativa alla inibizione contro i particolari di Balzola di valersi più oltre delle acque della Stura per la coltura ed irrigazione a riso dei loro fondi descritti nel tipo annesso alla relazione della perizia depositata li sedici febbraio mille ottocento sessantaquattro, ovvero si debba far luogo ad ulteriore istruzione della causa.

Secondo. Se i convenuti siano o no contabili della deviazione d'una parte delle trenta oncie d'acqua di spettanza particolare di esso marchese Fassati, avvenuta nella estate del mille ottocento sessantuno.

Terzo. Se debba o no assolversi il marchese Fassati dalla domanda riconvenzionale dei particolari di Balzola, circa la chiusura della bocca *A* del tipo Sancio.

Quarto. Se debba o no farsi luogo alla chiesta cancellazione delle espressioni contenute in cedola dieci novembre mille ottocento sessantatrè denunciate dal ripetuto marchese come ingiuriose alla sua persona.

Quinto. Se si possa allo stato finalmente pronunciare in merito sulle domande della comunità di Balzola.

Considerato che in forza dei principii ritenuti dai precedenti giudicati e massime della sentenza di questa Corte d'appello in data del ventisette luglio mille ottocento sessantatrè essendo stato l'accoglimento della domanda Fassati sottoposto ad una doppia condizione, cioè, che fosse riuscita infondata l'eccezione di prescrizione dedotta dai convenuti, ed accertato il danno che si pretende arrecato dalla coltura a riso dei sovraccitati fondi al molino dell'attore, la risoluzione della prima questione dipende direttamente dal giudicio che porterà il tribunale sui risultati sia delle raccolte prove intorno alla eccepita prescrizione, che della perizia sul preteso nocumento al molino suddetto.

Considerato che da un attento esame delle prove raccolte da ambe le parti restando indubbiamente accertati questi fatti, vale a dire che trent'anni prima dell'attuale giudicio tutti i fondi siti nella contrada Bertola e regioni circostanti (meno quelli di casa Vitta, e taluni in contrada Viaretti che non cadono in disputa) erano coltivati a grano, meliga e frumento; che un Giuseppe Massimello possessore di un fondo in queste regioni fu il primo che vent'otto o ventinove anni addietro intraprese la coltura; che in seguito verso gli anni mille ottocento trent'otto, mille ottocento quaranta e mille ottocento quarant'otto cominciarono altri a praticare una simile coltura, e che dopo il mille ottocento cinquanta dessi si rese generale fra tutti i possessori di dette contrade, e per logica conseguenza dei fatti stessi si è costretto a dichiarare, che la eccezione trentenaria dai convenuti, non solo non può dirsi assoluta, come essi pretendono, ma deve ritenersi per completamente esclusa.

Nè contro tali resultati di prova varrebbe opporre la poca autorità a darsi a deposizioni di testimoni che non sono stati intesi sopra luogo, che hanno dichiarato di non sapersi orizzontare sul tipo ed elenco dei fondi dei convenuti, loro mostrato, che non hanno specificamente fatto parola dell'epoca onde è cominciata la coltura a riso di ciascuno di detti fondi, e che perciò hanno potuto benissimo scambiare altre risaie, poste nelle citate contrade, con quelle che sono in quistione; stante che detta obiezione avrebbe potuto mostrarsi giusta, se i testi intesi avessero nelle loro dichiarazioni solamente accennato a terreni particolari e speciali; ma quando hanno detto in genere che la coltivazione a riso dei fondi posti in contrada *Bertola*, e regioni circostanti, non raggiunge l'epoca di trent'anni, e vi hanno specificato i fondi addetti a tale coltura, da ventinove, da ventisei, da ventiquattro, da sedici, e conchiuso che tutti gli altri lo sono stati dal millottocento cinquanta in poi; hanno implicitamente e necessariamente affermato che i fondi dei particolari di Balzola, come quelli che sono situati in dette contrade, nella loro coltura a riso, non raggiungono il tempo necessario per un utile prescrizione trentennaria; e poi anche quando le disaminate prove, mancassero di quella autorità e rilevanza, che desidererebbero i convenuti, non per questo dovrebbe ritenersi come stabilita la detta prescrizione, perchè ad assodarla vi manca assolutamente una prova diretta, e positiva da parte loro che, come attori nella eccezione avevano l'obbligo di fornirla.

Considerato che siccome dalle risultanze delle discusse prove si è dovuto conchiudere per la esclusione della eccipita prescrizione trentennaria, così dal giudizio definitivo portato da periti sulla loro relazione (col quale si fanno ad affermare, che mediante la perdita di settecentotrentaquattro millesimi di modulo d'acqua per ogni minuto secondo assorbiti in più dalla coltivazione a riso, dei fondi dei convenuti, si impedisce il movimento di tutto l'edificio idraulico del Fassati, per quaranta minuti primi in ciascun giorno) si dovrebbe dedurre la esistenza del preteso danno, e quindi tolti entrambi gli ostacoli, che si opponevano alla domanda dell'attore, conchiudere per l'accoglimento della stessa.

Ma non si deve tralasciare di riflettere, che essi periti, per discendere ad una siffatta conclusione sono partiti da dati in parte veri, ed in parte ipotetici, stante che, se veri, ed ammessi dalle parti sono i punti relativi alla estensione data ai fondi dei convenuti alla diversa quantità d'acqua designata per la irrigazione dei fondi stessi, sia a riso, che a prati, ipotetico assolutamente è poi il dato che riflette il volume d'acqua decorrente nella Stura, portata per mera supposizione a moduli ventisei.

Ora questo dato ipotetico, preso dai periti a base del loro giudicio, imprime allo stesso un carattere puramente problematico, avuto riguardo che colla incertezza sulla quantità precisa d'acqua contenuta dalla Stura all'epoca della irrigazione, e potendo la stessa benissimo essere di un volume così grande da bastare alla irrigazione a riso dei fondi in questione, ed alla lodevole rotazione dell'edificio idraulico, ovvero si piccolo da essere appena sufficiente alla semplice irrigazione a prato dei fondi stessi; ogni apprezzazione di un tanto danno rimane campata in aria, mancando di fondamento, e come conseguenza di una premessa ipotetica, si riduce essa stessa ad una mera ipotesi.

Considerato che i ripetuti periti non solo hanno tralasciato di accertare la ordinaria competenza d'acqua della Stura, dato essenziale alla risoluzione del problema loro proposto; ma hanno obbliato ancora altre circostanze, sulle quali i convenuti li richiamavano coi loro rilievi, e che erano non meno necessarie alla risoluzione stessa.

E così per parlare solo dei punti principali, essi periti non hanno tenuto conto di questi tre quesiti, loro fatti, cioè:

1° Quale sia il volume d'acqua che propriamente arrivi nel tempo della irrigazione alle bocche, dette *Gazzo* e *Bertola*, e se vi giunga con corso continuo, o ad intervalli;

2° Se l'acqua che fluisce nella Stura dopo dette bocche, raggiunga il molino *Fassati*, o resti assorbita in tutto od in parte dalle tre bocche ad esso sovrastanti;

3° Quale sia il volume d'acqua che i fondi dei particolari di Balzola, ricevono dalla Roggia Camera, e dalla Berganella e se lo stesso isolatamente, od unito ad una quantità di acqua della Stura, necessaria per la irrigazione a prato, sia bastevole per irrigare i fondi dei convenuti a riso.

La rilevanza di tali quesiti è facile scorgerla, solo che si ponga mente come la risoluzione di essi, o in un modo, od in un altro, basta a stabilire o ad escludere il danno preteso, perchè se l'acqua della Stura, per opere superiormente fatte, arriva, sia in poca quantità alle bocche Bertola e Gazzo, sia ad intervalli, se la stessa defluendo dopo dette bocche, viene assorbita da altre; e se i particolari di Balzola sopperiscono alla coltivazione a riso dei loro fondi, con acque diverse da quelle della Stura, allora non sarebbe il fatto loro che cagiona danno al marchese Fassati; non sarebbe la coltura diversa data ai loro fondi, che impedisce la rotazione del di lui edificio idraulico; ma ciò dipenderebbe da altre cause estranee, le quali finchè sussistono, toglierebbero all'attore ogni ragione ed interesse per molestare i convenuti.

Considerato che per le premesse cose, non essendo ancora in modo positivo assodato, od escluso il fatto, che i convenuti colla loro irrigazione a riso, apportino nocumento alla lodevole e continua rotazione del molino Fassati, la prima questione va risolta nel senso che la domanda di costui non può allo stato, nè accogliersi, nè rigettarsi, ma deve farsi luogo ad ulteriori istruzioni, le quali per la natura della controversia, non possono versare che in una perizia, o prova testimoniale.

Quindi al dover di dritto alla istanza dei particolari di Balzola, colla quale chiedono un'altra perizia, e per ovviare gli errori in cui sono incampati i primi periti, ordinare a quelli nominandi di esaurire quei quesiti proposti dai convenuti nella prima perizia, che reputavano influenti sulla materia, e risolvibili coi mezzi della loro scienza; ed in specie di tener presente la osservazione numero primo (limitata al solo fatto di vedere quale sia il volume d'acqua che in tempo della irrigazione, arrivi al punto della Stura, ove sono aperte le bocche dette *Gazzo* e *Bertola*, se il corso ne sia continuo, o ad intervalli, ed in quest'ultima ipotesi, da quali fatti materiali dipenda la intermittenza del corso, senza entrare punto in una discussione sui diritti d'uso d'acqua, degli utenti superiori), e quelle numero terzo, quarto, quinto e settimo (le quest'ultima nella sola parte relativa ai fatti, se al disotto delle bocche *Bertola* e *Gazzo*, e prima del molino, vi siano altri edifici o bocche, che producano pure delle deviazioni d'acqua, ed in che quantità avuto riguardo all'estensione dei beni che servono ad irrigare).

E finalmente le altre segnate sotto i numeri ottavo e nono, come pure non si può negare ai detti convenuti l'ammessione dei sopra riportati capitoli di prova testimoniale, i quali, sino al quindecesimo, sono tutti precisi ed influenti sulla risoluzione della controversia, circa il preteso danno all'edificio idraulico del Fassati, perchè riguardano sia l'accertamento degli stessi fatti, su cui sono chiamati a pronunciare i periti, e che per mezzo di testimoni, intesi sopra luogo, potrebbero ricevere anche maggiore sviluppo, sia di altri che non si potrebbero assodare con mezzi di perizia.

Considerato sulla seconda questione che l'esito della domanda del marchese Fassati in questa parte dipende da tre dati essenziali cioè che consti vi sia stata la deviazione d'acqua che si lamenta, che consti la stessa abbia prodotto danno ai fittuari dell'attore, che consti essere stati i convenuti gli autori di essa, e quest'ultimo dato è così necessario in un'azione nascente da quasi delitto che la Corte d'appello nella citata sua sentenza ventisette luglio mille ottocento sessantatrè espressamente riteneva colle considerazioni dipendere dai risultati degli esami il vedere se al fatto di tutti gli appellanti ovvero solamente di alcuni di essi debbasi attribuire la deviazione dell'acqua.

Ora da un accurato esame delle prove raccolte in proposito se si può ritenere piuttosto per costante il fatto di essersi nella estate del mille ottocento sessantuno deviata una parte delle trenta oncie d'acqua di proprietà particolare del marchese Fassati, e di avere tale deviazione prodotto danno ai costui fittuari se non in altro, in questo certamente che eglino dovettero impiegare per la irrigazione dei loro fondi un tempo maggiore di quello che vi avrebbero speso quando tutta l'acqua immessa nella Stura dal Cavo Magrelli avesse raggiunta la sua destinazione, dalle prove stesse, però non si può ritrarre l'accertamento che gli autori di siffatta deviazione d'acqua sieno stati i convenuti.

Ma in difetto di prova, non si può nella specie ricorrere a presunzioni, tra perchè la colpabilità civile, come la penale, non si presume, ma deve assodarsi, e perchè ogni presunzione in proposito cade rimpetto al fatto assodato dai testimoni che non sono i particolari quelli che distribuiscono l'acqua la quale scorre nella Stura, ma bensì delle persone appositamente addette a tale ufficio detti pratauoli.

Perciò essendo mancato all'azione del Fassati uno dei principali elementi, la prova, cioè, che i convenuti fossero stati gli autori della deviazione d'acqua e dipendente danno, eglino debbono essere assolti dalla domanda relativa.

Considerato sulla terza questione,

Che la domanda riconvenzionale dei particolari di Balzola non può avere altra base, che un danno assodato alla irrigazione dei loro fondi derivante dall'apertura della bocca *A*, tipo Sancio, stante che il marchese Fassati come contente dell'acqua della Stura, nella qualità di proprietario riverano allora può patire divieto od alterare lo stato antico delle cose quando una tale alterazione arrechi danno ai reclamanti.

Che colla seguita perizia è restato accertato qualmente l'apertura di detta bocca non arrechi pregiudizio ai particolari di Balzola, perchè eglino per mezzo di essa vengono ad utilizzare in un modo perenne i coli dell'acqua deviata dal marchese Fassati nel suo fondo, mentre in altra guisa della stessa non ne potrebbero usare che in via temporanea. Che anche quando questo utile per parte dei reclamanti, o fosse solo parziale, o non esistesse affatto, non per questo si potrebbe dire provato che la deviazione d'acqua fatta dal Fassati colla suddetta bocca fosse loro dannosa, lo che si potrebbe affermare solo quando fossesi verificato che l'acqua defluente nella Stura dopo la bocca stessa non bastasse per la irrigazione a prato dei fondi sottostanti. Che anzi dovendosi a priori ritenere che la sottrazione di tanta quantità di acqua quanta è necessaria alla irrigazione di un moggio di terreno, quale è quello del marchese Fassati, nessun danno sensibile può arrecare alla lodevole irrigazione di moggia cento sette, quanti sono quelli dei reclamanti, è il caso di rigettare la loro riconvenzionale, perchè mancante di una base non solo certa, ma neanche possibile.

Considerato sulla quarta questione che la legge vieta espressamente ai contendenti di adoperare frasi ingiuriose nei loro atti giudiciali.

Che quelle usate dai particolari di Balzola verso il marchese Fassati nella loro cedola dieci novembre mille ottocento sessantatrè non solo sono ingiuriose in sè, ma lo divengono maggiormente, guardata la persona cui sono dirette, che come leale ed onesto gentiluomo, non deve neanche supporsi che abbia intrapresa una lite colla coscienza di aver torto, e per vincerla, si servisse di periti interessati in suo favore.

Che perciò egli giustamente se n'è querelato, ed il tribunale secondando i voti della legge, ne deve ordinare la cancellazione.

Considerato sulla quinta questione che quanto alla domanda della comunità di Balzola di essere assolta dall'instanza dei clienti Zocchi, non facendovi costoro nessun ostacolo, anzi avendo tacitamente desistito dalla stessa col non avervi conchiuso ulteriormente, è il caso di farvi dritto come giusta e non contrastata.

Che quanto alle altre domande, dipendendo esse, come quella del Fassati, da ulteriori istruzioni, o quanto meno dalla verifica, se i particolari di Balzola possano fare la coltura a riso coll'acqua che hanno dalla Roggia Camera e dalla Berganella, così a quel tanto della Stura che basta per la irrigazione a prato, è necessario per provvedervi attendere l'esito di queste.

Per questi motivi

Definitivamente ed interlocutoriamente pronunciando dispone come segue:

Primo. Rigetta l'eccezione di prescrizione trentennaria proposta dai clienti del causidico Zocchi, avverso la domanda del marchese Fassati contenuta nel capo primo delle di lui conclusioni sopra riportate.

Secondo. Pria di provvedere sul merito della domanda stessa, ammette i capitoli di prova testimoniale, sino al numero decimoquinto inclusivamente, dedotti da essi clienti Zocchi, e sopra tenorizzati, ed ordina che i testi siano intesi sopra luogo coll'intervento del giudice di Balzola, il quale resta delegato ad accogliere gli esami che seguiranno nel termine ordinario.

Come pure accoglie l'instanza dei ripetuti clienti Zocchi, per una nuova perizia, la quale sarà espletata per mezzo di periti nominandi, sia d'accordo delle parti nel termine di dieci giorni dall'intimazione della presente, sia in difetto dal tribunale.

Detti periti presteranno il loro giuramento innanzi al giudice commesso di settimana all'uopo delegato, eseguiranno la perizia tenuta presente quella precedentemente fatta, le osservazioni allora dedotte dalle parti, le considerazioni sopra riportate, ed i nuovi rilevi che i contendenti crederanno di aggiungere, e depositeranno il loro rapporto nel termine che sarà prefisso dallo stesso giudice commesso.

Terzo. Assolve i particolari di Balzola dalla domanda del marchese Fassati, racchiusa nel secondo capo della sua conclusione, una a quella dei relativi danni, e rigetta come inutili i capi di prova sotto i numeri sedici, diciassette, e diciotto, dedotti dai convenuti.

Quarto. Assolve poi esso marchese Fassati dalla domanda riconvenzionale dei particolari di Balzola.

Quinto. Ordina la cancellazione delle espressioni contenute nella cedola dieci novembre mille ottocento sessantrè dei clienti Zocchi, in quella parte ove è detto che saranno i periti più coscienziosi del marchese Fassati.

Sesto. Assolve la comunità di Balzola dalle domande dei medesimi clienti Zocchi.

Settimo. Riserba di provvedere sulle instanze di detta comunità contro gli stessi all'esito dei disposti incumbenti.

Ottavo. Ogni ulteriore provvidenza e spese rinviate.

Casale, undici marzo mille ottocento sessantacinque.

*Firmati*, A. LANZILLI, *Vice Pres.*
SISMONDI, *Giudice.*
TORSCA, *Giudice.*
*È manualmente sottoscritto all'originale*, PAVESE, *Segr. sostituito.*

Letta in pubblica udienza dello stesso giorno dal sottoscritto nella sala delle udienze.

Manualmente sottoscritto all'originale, Pavese segretario sostituito.

Per copia conforme
Casale li 6 novembre 1865.
PAVESE *Segr. sost.*

*Ill.mi ed Ecc.mi signori*

Esponesi per parte del signor marchese Bonifacio Fassati dimorante in questa città,

Avere dovuto sostenere un giudicio avanti il tribunale di circondario di questa città contro molti particolari di Balzola perchè in disprezzo di un instrumento di transazione del ventisette maggio mille settecento trentanove a rogito Grignolio, seguito fra un suo antenato, e la comunità di Balzola — essi volevano coltivare a riso diversi loro fondi a vece di tenerli a prato, deviando l'acqua devoluta al molino d'esso marchese, e ciò anche contro il voto di detta comunità; ma per la difficoltà della citazione essersi permessa la medesima per proclami e come tale eseguita: comparvero circa sessanta individui, venne ordinata una perizia e fu fatta, e risultarono li danni che veniva a risentire detto molino, e pareva quindi certo che si sarebbe accolta la domanda del marchese Fassati per la osservanza di detta transazione; ma invece venne proferta sentenza sotto li undici marzo ultimo scorso in parte definitiva ed in parte interlocutoria contraria ai diritti del marchese esponente il quale perciò è costretto a rendersene appellante a quest'Eccellentissima Corte.

Egli ebbe ricorso a questa Corte e rapportò decreto sotto li ventuno aprile ultimo scorso di autorizzazione alla citazione in appello per proclama.

La difficoltà che vi era nell'atto d'appello, e che con tale decreto fu riconosciuta da questa Corte, vi è del pari nella notificanza della sentenza che forma una cosa sola, e s'aggiunge che la di lei levatura importando una spesa di lire ventisette, centesimi dodici, essa moltiplicata per sessanta importerebbe una spesa inutile di circa lire mille seicento.

Ebbe perciò ricorso al tribunale onde rapportare il decreto di autorizzazione alla notificanza di detta sentenza nel modo stesso della citazione; ma venne emesso decreto contrario sotto li sette corrente mese.

Tale decreto obbligherebbe il signor marchese esponente a far notificare la suddetta sentenza a tutti li suddetti particolari malgrado le rilevate difficoltà: è perciò gravatorio al marchese esponente, e perciò egli ricorre alle EE. VV. fede facendo delle narrate carte.

Supplicandole degnarsi in riparazione di tale decreto autorizzare la notificanza di detta sentenza nel modo e nella forma autorizzati per la citazione in appello col decreto di quest'Eccellentissima Corte del ventuno aprile ultimo scorso e come meglio.

All'originale
GANORA PIETRO, *proc. capo.*

*La Corte d'appello di Casale*

Sentita relazione fatta dal signor consigliere commesso dell'avanti steso ricorso presentato a nome del marchese Bonifacio Fassati e delle conclusioni relative dell'ufficio del signor procuratore generale del Re in data ventuno spirante maggio;

Ritenuto che la notificanza delle sentenze per appellare dovendo farsi nelle forme prescritte per la citazione a termini dell'articolo cinquecento trentacinque della procedura civile, e fra le forme di citazione essendovi quella per proclami, ne segue che quest'ultimo mezzo può venire adoperato ogni qualvolta vi concorra, a termini dell'articolo sessantasei della stessa procedura, la condizione della difficoltà, di osservare il modo ordinario.

Ritenuto che la difficoltà ora menzionata venne già riconosciuta per la la citazione in primo giudizio ed anche pel decreto di questa Corte in data ventuno aprile di quest'anno.

Perciò

Autorizza il ricorrente marchese Bonifacio Fassati ad intimare col mezzo di proclami la sentenza del tribunale del circondario di Casale in data undici marzo mille ottocento sessantacinque, con che copia autentica della medesima venga inserta nel giornale delle inserzioni giudiziarie pel distretto di questa Corte e nel *Giornale Ufficiale del Regno*, e pubblicata inoltre alla porta della giudicatura del mandamento di Balzola per due giorni festivi successivi, e venga inoltre intimata nel modo ordinario alli Giorcelli Evasio fu Antonio, Grignolio Rocco fu Giacomo, Aima Giacomo fu Stefano, Sancio Luigi fu Pietro, Ramezzana Pietro fu Ludovico, Torriano Carlo fu Francesco, tutti del luogo di Balzola predetto.

Casale, 29 maggio 1865.

All'originale sottoscritto
ROSSIGNOLI.

Per copia conforme
GANORA PIETRO, *Proc. capo.*

*Ill.mi ed Eccell.mi signori*

Esponesi per parte del signor marchese Bonifacio Fassati dimorante in questa città:

Che avendo dovuto convenire avanti il regio tribunale del circondario di Casale molti particolari di Balzola perchè contro una precisa convenzione ventisette maggio mille settecentotrentanove rogato Grignolio si facevano lecito di coltivare a riso alcuni loro fondi ed alimentarli con acqua della Stura devoluta a detto signor marchese a danno del di lui molino e degli annessi edifizii a vece di tenerli a prato ed irrigarli come tali, ottenne il diecinove aprile mille ottocento sessantuno decreto da detto tribunale di autorizzazione alla citazione per pubblici proclami, ebbe luogo e si maturò il giudicio in modo a mantenere quella convenzione e provare il pregiudizio che ne derivava a detto signor marchese da quel fatto dei particolari; ma tuttavia venne proferta sentenza del suddetto tribunale sotto li undici marzo ultimo scorso che non corrisponde alle ragioni di detto signor marchese e vuole perciò essere da lui recata in appello avanti quest'Eccellentissima Corte.

Ma ora come prima la citazione dei suddetti particolari in appello nei modi ordinari è soverchiamente difficile pel gran numero delle persone da citarsi, e perciò lo stesso marchese Fassati ricorre alle EE. VV. fede facendo degli atti di detto giudizio e relative produzioni;

Supplicandole degnarsi di autorizzare la citazione in appello dei particolari di Balzola nominati nella sentenza del tribunale di circondario di questa città delli undici marzo ultimo scorso per proclama mediante inserzione nel giornale delle inserzioni giudiciali di questa Eccellentissima Corte, e nel Giornale Ufficiale dello Stato, e qualora questa Eccellentissima Corte credesse necessaria la citazione a taluno degli appellati, lo stesso marchese fa riflettere che il Giuseppe Torriano detto *Baracca* è deceduto e che perciò a vece di lui potrebbe essere citato Evasio Giorcello fu Antonio, mentre poi egli si riserva di far notificare la sentenza nel modo della citazione di primo giudizio e così per proclama, ed alli sei individui citati particolarmente in primo giudizio, e così anche agli eredi di detto Giuseppe Torriano collettivamente a tenore dell'articolo 538 del Codice di procedura civile.

All'originale sottoscritto
GANORA PIETRO, *caus. capo.*

*La Corte d'appello di Casale*

Sentita la relazione fatta dal signor consigliere commesso dell'avanti steso ricorso e conclusione relativa dell'ufficio del procuratore generale.

Visto l'art. 66 del Codice di procedura civile,

Autorizza la citazione in via d'appello per pubblici proclami degli individui particolari di Balzola nominati nella sentenza del tribunale del circondario di questa città in data 11 marzo ultimo scorso, mediante inserzione di copia di questo decreto nel Giornale Ufficiale dello Stato, ed in quello delle inserzioni giudiziarie del distretto di questa Corte, ed affissione in due giorni festivi successivi alla porta esterna del locale dell'ufficio di giudicatura di Balzola di copia dell'atto d'appello e la citazione personale delli Evasio Giorcelli fu Antonio, Rocco Grignolio fu Giacomo, Aima Giacomo fu Stefano, Sancio Luigi fu Pietro, Ramezzana Pietro fu Ludovico, Carlo Torriano fu Francesco, tutti di Balzola; fissando per comparire il termine di un mese dalla seconda affissione e quanto alli citati personalmente dalla intimazione.

Casale, 21 aprile 1865.

All'originale sottoscritto
VIRGILIO.

Per copia conforme
GANORA PIETRO, *proc. capo.*

*Atto di citazione in appello in via formale ossia ordinaria avanti l'eccellentissima Corte d'appello in Casale sedente.*

Nel termine di un mese.

Il marchese Bonifacio Fassati residente nella città di Casale in persona del causidico capo di detta città Pietro Ganora come di lui procuratote per mandato delli quattordici novembre mille ottocento quarantadue, ricevuto Pelizzone, propone che avendo gli individui descritti nell'elenco steso appiedi della presente preteso valersi delle acque decorrenti nella Roggia Bealera o Camera o Stura di proprietà di esso marchese per irrigare a riso alcuni fondi non mai stati prima coltivati a quel modo, li citò per pubblici proclami avanti il tribunale di questo circondario per obbligarli a cessare da quell'irrigazione ed a pagargli i danni.

In questa causa emanò una prima sentenza delli venticinque giugno mille ottocento sessantadue confermata in appello, con cui fu ordinata una perizia e furono ammessi alcuni capitoli del marchese.

Ed essendo da tali incombenti risultato che la coltivazione a riso delle pezze di cui ivi data da meno d'anni trenta, e che assorbe e devia dalla Roggia a scapito del molino del signor marchese una quantità d'acqua assai maggiore di quella, che si richiederebbe pella semplice irrigazione a prato, instò onde li convenuti dovessero cessare dalla coltura a risaia e risarcirgli i danni nella cifra a stabilirsi. E siccome essi avevano anche deviata l'acqua delle così dette trenta oncie tutta propria di lui, aveva al riguardo proposta apposita indennità.

Il tribunale il dì undici marzo mille ottocento sessantacinque così pronunciò:

Primo. Rigettò l'eccezione di prescrizione trentennaria opposta dai clienti del causidico Zocchi alla detta domanda del signor marchese.

Secondo. Prima di provvedere sul merito della domanda stessa ammise i capitoli di prova testimoniale sino al numero quindici inclusivamente dedotti da essi clienti Zocchi, ed ordinò che i testi fossero sentiti sopra luogo, coll'intervento del giudice di Balzola, come pure accolse l'instanza dei ripetuti clienti Zocchi per una nuova perizia a farsi per mezzo di periti nominandi d'accordo delle parti, in difetto dal tribunale, tenuta presente quella precedentemente fatta, le osservazioni allora dedotti dalle parti, le considerazioni sovra riportate ed i nuovi rilevi che i contendenti credessero d'aggiungere.

Terzo. Assolvette i particolari di Balzola dalla domanda del marchese Fassati racchiusa nel secondo capo della sua conclusione, una a quella dei relativi danni, e rigettò come inutili i capi di prova sotto i numeri 16, 17 e 18 dedotti dai convenuti.

Quarto. Assolvette poi esso marchese Fassati dalla domanda riconvenzionale dei particolari di Balzola.

Quinto. Ordinò la cancellazione delle espressioni contenute nella cedola primo novembre mille ottocento sessantatrè dei clienti Zocchi in quella parte ove è detto *che saranno i periti più coscienziosi del marchese Fassati.*

Sesto. Assolvette la comunità di Balzola dalle domande dei medesimi clienti Zocchi.

Settimo. Riserbò di provvedere sulle instanze di detta comunità contro gli stessi all'esito dei dispositi incumbenti.

Ottavo. Ogni ulteriore provvedimento a spese rinviati.

Questa sentenza nei capi secondo e dei terzo non sta.

Non nel secondo, perchè dai titoli prodotti appare che li convenuti non hanno altro dritto sulle acque della Roggia salvo quello di valersene per l'irrigazione loro fondi prativi colà designati.

Perchè le sentenze del venticinque giugno mille ottocento sessantadue e ventisette luglio mille ottocento sessantatrè hanno già sancito e deciso che il marchese ha diritto di opporsi a qualsiasi diversa irrigazione, che dati da meno d'anni trenta e gli sia di pregiudicio.

E l'uno e l'altro di questi estremi sono stabiliti il primo dagli esami e il secondo dalla perizia.

È men vero che questa siasi dai periti eretta sopra dati ipotetici o congetturali.

Non sta che i periti dovessero lasciarsi fuorviare da tutti gli intralciati quesiti, che li convenuti si erano studiati di loro sottoporre, ed estranei tutti al vero punto di questione.

Non sta che il marchese per giustificare il pregiudicio dell'irrigazione a riso dovesse provare fatti maggiori di quelli che ha constatati il perito d'ufficio.

È infine un deciso errore che nella Roggia scorrano acque diverse da quelle contemplate nei titoli prodotti, che su di esse i convenuti abbiano mai avuto altro dritto all'infuori di quello di valersene per l'irrigazione dei prati, che il contrario possa risultare da alcuno dei molti capitoli da loro dedotti.

Quindi il tribunale, senza smarrirsi in altri incombenti doveva senza più inibire la coltivazione a riso e condannare i convenuti ai danni e nelle spese.

Invece avendo ordinato una nuova perizia coll'incarico ai periti di nuove indagini, ed ammesso parecchi dei capitoli ora accennati, fuorviò la questione dal suo vero terreno; contravvenne alla cosa giudicata, travisò la portata della perizia, obbligò il marchese ad entrare in indagini che sono e devono essere inutili ed estranee al merito della questione e che non ponno avere che uno scopo, quello di complicare e ripigliare da capo una questione della massima semplicità ed allo stato degli atti irrevocabilmente decisa.

Tale sentenza è pur gravatoria nel capo terzo che assolvette li convenuti dalla domanda del marchese Fassati dei danni pella privazione di una parte delle trenta oncie d'acqua immesse nella Stura, perchè tale privazione fu provata e procede dal fatto indebito dei medesimi di voler usare delle acque della Stura in un intervallo che loro non spettava; perchè non si può negare, senza togliere di mezzo gli esami che quella deviazione siasi fatta dagli avversari e nel loro interesse, ed il danno che ne derivò ai fondi Fassati deve essere buonificato.

Avendo egli pertanto chiesto ed ottenuto di valersi dei pubblici proclami tanto per l'intimazione della sentenza quanto per quella della citazione, come appare da due decreti ventun aprile e ventinove maggio mille ottocento sessantacinque, chiede che la suddetta sentenza sia notificata personalmente alli Giorcelli Evasio fu Antonio, Grignolio Rocco fu Giacomo, Ajma Giacomo fu Stefano, Sancio Luigi fu Pietro, Ramezzana Pietro fu Lodovico, Torriano Carlo fu Francesco, agli eredi di Giuseppe Torriano defunto detto *Baracco* collettivamente; dimoranti in Balzola, e per proclama a tutti gli altri individui, di cui nell'elenco infra posto mediante pubblicazione alla porta della giudicatura di Balzola per due giorni festivi successivi, e siano citati personalmente li suddetti Giorcelli, Grignolio, Ajma, Sancio, Ramezzana e Carlo Torriano, e tutti gli altri per proclama a modo e forma stessa di dette notificanze non che la comunità di Balzola a comparire in via formale ossia ordinaria fra un mese prossimo avanti l'eccellentissima Corte d'appello sedente in Casale a dir cause per le quali non debbasi in riparazione dei capi secondo e terzo della sentenza appellata, reietta ogni contraria deduzione ed instanza, dichiarare non esser lecito ai convenuti di valersi delle acque discorrenti nella Roggia Bealera o Camera o Stura per l'irrigazione delle loro risaie descritte nel tipo annesso alla relazione di perizia sei febbraio mille ottocento sessantaquattro.

Inibirsi perciò ad essi tale uso ulteriore, colla loro condanna solidaria nei danni patiti e pazienti ed accogliersi inoltre la conclusione seconda presa in primo giudicio dal marchese Fassati in un con quella relativa pei danni, compresa nella terza conclusione, colle spese.

ELENCO

*Delle carte che verranno depositate.*

Primo. Copia autentica del suddetto mandato alle liti quattordici novembre mille ottocento quarantadue, autentico Pelizzone.

Secondo. Instromento due dicembre mille cinquecento quarantanove rogato Trapellario di convenzione tra la Camera ducale e gli uomini e particolari di Morano.

Terzo. Atto d'immissione in possesso del feudo di Balzola a favore di Biandre del tre novembre mille seicento nove.

Quarto. Atto del ventuno dicembre mille seicento nove d'acquisto di detto feudo dal canto di casa Fassati.

Quinto. Atto d'immissione in possesso venti febbraio mille seicento venti.

Sesto. Altro atto di pari data di giuramento di fedeltà.

Settimo. Quitanza pel prezzo cinque dicembre successivo.

Ottavo. Instromento di transazione ventisette maggio mille settecento trentanove rogato Grignolio.

Nono. Instromento tredici febbraio mille ottocento due rogato Manacorda.

Decimo. Altro ventitrè dicembre mille ottocento diciannove rogato Dallosta.

Decimo primo. Sentenza della Corte d'appello di Casale nella causa Fassati contro Balzola.

Decimo secondo. Verbale del municipio di Balzola tre novembre mille ottocento sessanta.

Decimo terzo. Atti avanti la Corte d'appello di Casale e sentenza ventisette luglio mille ottocento sessantatrè.

Decimo quarto. Esami dieci e diciassette settembre mille ottocento sessantatrè.

Decimo quinto. Perizia sedici febbraio mille ottocento sessantaquattro e tipo annesso e quitanza venti febbraio mille ottocento sessanta quattro.

Decimo sesto. Tipo Aime ventiquattro agosto mille ottocento sessantuno.

Decimo settimo. Atti di primo giudicio colla sentenza appellata degli undici marzo mille ottocento sessantacinque.

Decimo ottavo. Ricorso e decreto della Corte d'appello ventun aprile mille ottocento sessantacinque.

Decimo nono. Altri delli ventinove maggio mille ottocento sessantacinque col preceduto appellato sette detto mese.

Ventesimo. Inserzione sul giornale di Casale e dello Stato.

Ventesimo primo. Atto di notificanza della sentenza.

*Seguono li particolari a citarsi per proclama e contemporaneamente alla notificazione della sentenza:*

Tutti dimoranti in Balzola e suo territorio, ad eccezione del signor Giovanni Magnani, che dimora in Formigliana mandamento di San Germano Vercellese, Baldi Domenico fu Giovanni, Buffa Rocco fu Giuseppe, Gilardino Giuseppa vedova Massimello, Torriano Giovanni Battista fu Domenico, Pronzello Francesco fu Rocco, Gilardino Giacomo fu Evasio, Riccio Giovanni fu Giovanni Battista, Sancio Giovanni Battista fu Domenico, Buffa Giacomo fu Rocco, Confienza Luigi fu Stefano, Massimello Cristoforo fu Giovanni, Gilardino Mattia di Giacomo, Rosa Pietro fu Giovanni Antonio, Torriano Antonio fu Giuseppe, Cavigiolio Evasio fu Gaudenzio, Varalda Giuseppe fu Giambattista Oglietti Luigia fu Rocco, e con essa Francesco Solaro di lei marito per la assistenza e autorizzazione, Buffa Giuseppe fu Bernardo, Giorcello Giovanni Battista fu Carlo, Pavia Giovanni Battista fu Rocco, qual padre e legittimo amministratore dei di lui figli minori Rocco, Domenico, Luigia e Lucia, Deambrosi Francesco fu Giacomo, Migliavacca Francesco fu Giuseppe, Gilardino Rocco di Domenico, Sancio Margarita vedova di Massimello Francesco, Gilardino Maria fu Giacomo qual tutrice di Giacomo e Rocco di lei figli minori, Buffa Antonio fu Rocco, Brescia Giacomo fu Giuseppe, Torriano Giuseppe fu Francesco, Baldi Rocco fu Giambattista, Piazzano Giovanni fu Michele, Grignolio Francesco fu Rocco, Massimello Antonio fu Giovanni Battista, Varalda Luigi fu Giovanni Battista, Massimello Giovan Battista di Antonio, Rossino Giovanni Battista fu Bartolommeo, Mesturini Lorenzo fu Evasio, Gilardino Domenico fu Rocco, Marengo Giuseppe fu Ambrogio, Rocco Marengo di Giuseppe qual legittimo amministratore di Giacomo di lui figlio, Ghisio Teresa di Giuseppe moglie di Delfino Buffa e con essa detto di lei marito per l'assistenza ed autorizzazione, Pronzello Giovanni fu Giuseppe, Cavigiolio Rocco fu Stefano, Magnani Giovanni fu Luigi, Bosso Domenico fu Antonio, Sancio Maria moglie di Giuseppe Marengo e con essa detto di lei marito per l'assistenza e autorizzazione, Borino Francesca vedova di Michele Muggetta, Isabella Borino moglie di Domenico Marcone, e con essa detto di lei marito per l'assistenza ed autorizzazione, Maschera Giovanni Battista, Marsanino Antonio fu Defendente, gli eredi di Rocco Martinotti fu Giovanni Battista e così Antonia Martinotti minore, e con essa Giuseppe Bedello di lei marito onde rappresentarla ed ove d'uopo assisterla ed autorizzarla, e le Maria, Rosa e Camilla di lei sorelle Martinotti in persona di Margherita Mazzarino vedova Martinotti loro madre e tutrice, Cristoforo, Caterina e Cristina fratello e sorelle Deambrosi, le Caterina e Cristina anche in persona dei rispettivi loro mariti Luigi Giorcelli e Francesco Bigatto e Francesca Grignolio fu Rocco qual tutore del minore Rocco Verro e Luigia Verro moglie di Giuseppe Chiola in persona anche di detto di lei marito per l'assistenza ed autorizzazione, la minore Caterina Aima fu Domenico e per essa Giacomo Aima di lei tutore.

GANORA PIETRO, *proc. capo.*

*Atto di notificanza, citazione ed affissione.*

L'anno mille ottocento sessantacinque, alli quindici di ottobre in Balzola avanti la porta esterna del locale dell'ufficio di giudicatura di questo mandamento.

Io Cuttica Giacomo usciere, addetto alla giudicatura di Balzola, portatomi avanti la porta esterna del locale dell'ufficio di giudicatura di questo mandamento, ho ivi letto ad alta ed intelligibile voce in forma di grida, tutto il contenuto dell'atto di citazione sovra esistente, e del ricorso del marchese Bonifacio Fassati, e decreto della eccellentissima Corte d'appello sedente in Casale del ventuno scorso aprile ivi citato, non che della sentenza appellata del tribunale di circondario di Casale delli 11 scorso marzo e dell'altro ricorso di detto marchese e decreto della prefata Corte del ventinove maggio relativo alla notificanza di detta sentenza, e notificati tali atto di citazione, sentenza, ricorsi, e decreti a tutti gli individui citandi di cui in detto atto di citazione, e li ho tutti citati a comparire avanti la prefata Corte d'Appello in via formale, ossia ordinaria, fra un mese successivo alla seconda affissione di tali carte a farsi da me usciere il prossimo giorno festivo a detta porta per l'oggetto di cui in detto atto di citazione.

Ed ho affisso a detta porta, ed affisso lasciato a detta porta un doppio di detto atto di citazione, e del presente da me sottoscritto, e copia autentica delli suddetti sentenza, ricorsi, e decreti.

CUTTICA GIACOMO, *usciere.*

*Atto di notificanza, citazione ed affissione.*

L'anno mille ottocento sessantacinque alli 22 di ottobre in Balzola avanti la porta esterna del locale dell'ufficio di giudicatura di questo mandamento.

Io Cuttica Giacomo usciere addetto alla giudicatura di Balzola, ho ivi letto ad alta ed intelligibile voce in forma di grida tutto il contenuto dell'atto di citazione sovra esistente, e del ricorso del marchese Bonifacio Fassati e decreto della eccellentissima Corte d'appello sedente in Casale del ventuno scorso aprile, ivi citato, non che della sentenza appellata del tribunale di circondario di Casale delli undici scorso marzo, e dell'altro ricorso di detto marchese e decreto della prefata Corte del ventinove maggio relativo alla notificanza di detta sentenza, e notificati tali atto di citazione, sentenza, ricorsi, e decreti a tutti gli individui citandi di cui in detto atto di citazione, e li ho tutti citati a comparire avanti la prefata Corte d'appello in via formale, ossia ordinaria, fra un mese prossimo per l'oggetto di cui in detto atto di citazione, ed ho affisso a detta porta, ed affisso lasciato a detta porta un doppio di detto atto di citazione, e del presente da me sottoscritto, e copia autentica delli suddetti sentenza, ricorsi e decreti.

1645 CUTTICA GIACOMO, *usciere.*

Firenze, tip. EREDI BOTTA.